

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
ERRATA CORRIGE	224

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Stefano Fassina, il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Carlo Dell'Aringa, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'editoria e l'attuazione del programma, Giovanni Le-gnini.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che l'emendamento Fantinati 1.1411 è sottoscritto dall'onorevole Terzoni; il subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 è sottoscritto dagli onorevoli Saltamartini e Vignali, l'emendamento Lodolin 1.2352 è sottoscritto dall'onorevole Busin, il subemendamento Currò 0.1.4021.2 è sottoscritto dagli onorevoli Vecchio e Marcon, il subemendamento Pannarale 0.1.4030.5 è sottoscritto dall'onorevole Duranti, l'emendamento Fragonelli 1.2263 è sottoscritto dall'onorevole Ginato, l'emendamento Fiano 1.2131 è sottoscritto dall'onorevole Rossi.

Avverte inoltre che i lavori della Commissione proseguiranno con l'esame degli emendamenti presentati dal relatore al disegno di legge di stabilità e dei relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, partendo dall'esame del proprio emendamento 1.4002, di cui raccomanda l'approvazione, esprime parere favorevole sul subemendamento Martella 0.1.4002.1 e invita al ritiro dei restanti subemendamenti Pesco 0.1.4002.14, Velo 0.1.4002.2, Abrignani 0.1.4002.8, Pizzolante 0.1.4002.5 e 0.1.4002.4, Borghesi 0.1.4002.9, Petitti 0.1.4002.3, Latronico 0.1.4002.6, Borghesi 0.1.4002.10, 0.1.4002.11, 0.1.4002.12 e 0.1.4002.13 e Palese 0.1.4002.7.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, proponendo una riformulazione dell'emendamento del relatore 1.4002, che recepisce alcune sollecitazioni contenute nei diversi subemendamenti riferiti a quest'ultimo. Specifica quindi che la proposta di riformulazione consiste nei seguenti punti: anticipo del termine per il riordino della materia dei canoni demaniali marittimi dal 30 giugno 2014 al 15 maggio 2014; previsione della rateizzazione fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute; posticipo dal 31 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014 del termine per la presentazione delle domande di definizione dei procedimenti giudiziari in materia.

Carla RUOCCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.1.4002.14, di cui è cofirmataria, rileva come la materia dei canoni demaniali marittimi sia «allo sbando» e che lo Stato, anziché procedere a un riordino che si rende necessario, anche nell'interesse dei concessionari balneari, si limita a individuare una soluzione temporanea attraverso la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti. Ritiene pertanto che si sia perduta l'occasione di disciplinare una materia di fondamentale importanza.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riconoscendo che vi è un ritardo nel riordino della materia dei canoni demaniali marittimi, reputa tuttavia necessario risolvere il problema del contenzioso esistente prima di affrontare la questione della rivalutazione dei canoni.

Con specifico riferimento al subemendamento Pesco 0.1.4002.14, precisa di non condividere il termine «acconto», ivi previsto, in quanto sia questo termine sia il termine «compensazione», presente in altre proposte emendative, richiamano più il concetto di «condono» che quello di chiusura di un contenzioso. Precisa, infine, che in base a questo principio è stato riformulato l'emendamento 1.4002 del relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), dopo aver illustrato le finalità del suo subemendamento 0.1.4002.6, lo ritira.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo del suo emendamento 1.4002.

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento all'emendamento 1.4002 del relatore, così come riformulato, chiede chiarimenti in ordine al riferimento al Magistrato delle acque di Venezia, presente al comma 522-*quater* dello stesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che, in base ad una legge speciale degli anni 1970, il Magistrato delle acque di Venezia ha una competenza specifica in materia di canoni demaniali marittimi nella laguna di Venezia.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4002 del relatore, così come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si intendono quindi assorbiti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.4002 del relatore.

Avverte, inoltre, che si passerà all'esame dell'emendamento 1.3440 del relatore e dei relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 1.3440, invita al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti: Castelli 0.1.3440.5 e 0.1.3440.4, Parrini 0.1.3440.7, Castelli 0.1.3440.3, 0.1.3440.2 e 0.1.3440.1.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.3440 del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che non intende ritirare i propri subemendamenti all'emendamento 1.3440 del relatore, del quale non condivide la *ratio*.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene sull'emendamento 1.3440 del relatore, ritenendolo non condivisibile. Rileva infatti che, nonostante il commissario straordinario per la *spending review*, Cottarelli, abbia affermato che vi è un esubero di 7.000 persone, con la predetta proposta emendativa si intende assumere 120 unità di personale nelle pubbliche amministrazioni, ciò che comporta la spesa di quasi 6 milioni di euro annui. Precisa che l'emendamento rappresenta l'ultimo di una serie di tentativi che sono stati esperiti in questa direzione negli ultimi tempi.

Angelo RUGHETTI (PD), intervenendo sul subemendamento Parrini 0.1.3440.7, rileva come si tratta di una proposta equilibrata in quanto richiama la necessità del previo esperimento delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, prima di procedere a nuove assunzioni.

Guido GUIDESI (LNA) evidenzia come l'emendamento 1.3440 del relatore vada contro le intenzioni annunciate dal Governo circa il perseguimento della linea della *spending review*. Esprime, quindi, la propria netta contrarietà rispetto a una

proposta emendativa che prevede l'assunzione di 120 unità, con costi elevati, nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Evidenzia come, secondo questa impostazione, si andrà a sostituire del personale già presente nelle strutture e inadeguato a svolgere le funzioni cui era stato preposto con ulteriori contingenti di organico.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che l'obiettivo del proprio emendamento 1.3440 è quello di consentire effettivamente l'utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, rispetto al quale l'Italia è in forte ritardo, in un'ottica per cui la *spending review* deve tendere non solo al risparmio ma anche, parallelamente, ad un aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Conferma dunque il parere espresso sui subemendamenti riferiti al proprio emendamento 1.3440, ad eccezione del subemendamento Parrini 0.1.3440.7, sul quale esprime parere favorevole alla luce dell'ulteriore valutazione effettuata.

Il viceministro Stefano FASSINA rileva come l'emendamento in oggetto miri ad una riqualificazione della spesa essendo diretto a consentire l'assunzione di unità aventi un profilo professionale altamente qualificato, che attualmente non è possibile reperire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Fa presente, inoltre, che resta fermo il principio per cui le assunzioni nel pubblico impiego avvengono per concorso pubblico e che, comunque, dall'emendamento in questione non deriveranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta dell'utilizzazione di risorse afferenti ai programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Concorda, inoltre, con il parere favorevole espresso dal relatore sul subemendamento Parrini 0.1.3440.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.1.3440.5, 0.1.3440.4, 0.1.3440.3, 0.1.3440.2 e 0.1.3440.1.

Cosimo LATRONICO (FI-PDL), con riferimento alle considerazioni svolte dal viceministro Fassina, osserva che l'emendamento 1.3440 del relatore è in realtà oneroso, come emerge dal testo del comma 9-*quinquies* dell'emendamento stesso, in base al quale agli oneri da esso recati, pari a 5.520.000 euro annui, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, replica a quanto affermato dal deputato Latronico facendo presente che non è in dubbio il fatto che l'emendamento in oggetto rechi oneri, ma la questione attiene piuttosto alla copertura finanziaria che nel caso in questione, come precisato dal viceministro Fassina, è assicurata mediante i Fondi strutturali europei.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Parrini 0.1.3440.7 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento 1.3440 del relatore, come modificato dal subemendamento Parrini 0.1.3440.7 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del proprio emendamento 1.4004, invita al ritiro dell'unico subemendamento Borghesi 0.1.4004.2.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4004 del relatore. Concorda altresì con il parere espresso dal relatore sul subemendamento Borghesi 0.1.4004.2.

Stefano BORGHESI (LNA) sottolinea come l'emendamento 1.4004 del relatore preveda uno stanziamento ingente, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, che non avrà nessuna ricaduta positiva in termini di sviluppo del Mezzogiorno, traducendosi dunque in un pesante quanto inutile spreco di risorse.

Rocco PALESE (FI-PdL) condivide la valutazione negativa dell'emendamento in

oggetto, ritenendo che esso comporti uno vero e proprio spreco di risorse, senza produrre alcun effetto positivo per le aree del Mezzogiorno.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia che, così come avvenuto durante l'esame della legge di stabilità al Senato, anche presso la Commissione bilancio della Camera sono stati presentati emendamenti che contrastano con quanto previsto dalla legge di contabilità, in quanto riguardano questioni puramente localistiche e, in quanto tali, sono estranei rispetto al contenuto obbligato della legge di stabilità così come determinato dalla normativa vigente. Chiede pertanto che l'emendamento del relatore in oggetto venga ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, replica alle obiezioni sollevate dai colleghi intervenuti nella discussione, facendo notare che il suo emendamento 1.4004 non consiste in un intervento di carattere localistico, essendo piuttosto finalizzato al sostegno di Istituti che in campo storico e filosofico costituiscono delle eccellenze in ambito nazionale. Rileva, dunque, la necessità di investire anche nella cultura, considerandola come un fattore di sviluppo.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce che l'emendamento in esame costituisce un vero affronto per il Mezzogiorno e che, a suo avviso, è proprio grazie a questo tipo di proposte che il Sud Italia viene spesso accusato di sprecare risorse pubbliche.

Francesco BOCCIA, *presidente*, richiamando anche le considerazioni svolte dal deputato Castelli, precisa di non voler entrare in questa sede nel merito delle scelte effettuate dall'altro ramo del Parlamento in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, evidenziando come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio della Camera sia stata prestata attenzione al fatto di non considerare ammissibili proposte emendative che si pongano in

contrasto con quanto previsto ai sensi della legge di contabilità pubblica.

Ciò premesso, rileva che l'emendamento in oggetto non presenta profili problematici sotto quest'aspetto, prevedendo esso misure in favore di due tra le eccellenze italiane.

Andrea ROMANO (SCpI) esprime la propria valutazione favorevole nei confronti dell'emendamento 1.4004 del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) propone paradosalmente che, dato l'andamento della discussione, vi siano le condizioni per riformulare il subemendamento 0.1.4004.2, di cui è cofirmatario, sostituendo le parole « 500.000 euro » con le seguenti: « 1 euro ».

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) preannuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, nutrendo forti perplessità in considerazione del fatto che esso prevede uno stanziamento di ben 6 milioni di euro per un intervento che non attiene all'interesse generale del Paese.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4004.2.

Rocco PALESE (FI-PdL), anche alla luce delle considerazioni già svolte, preannuncia voto contrario, a nome del suo gruppo, nei confronti dell'emendamento 1.4004 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4004 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4008, in riferimento al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4008 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4008 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del proprio emendamento 1.4011, di cui raccomanda l'approvazione, invita al ritiro del subemendamento Borghesi 0.1.4011.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4011 del relatore. Concorda altresì con l'invito al ritiro del subemendamento Borghesi 0.1.4011.

Guido GUIDESI (LNA) ritira il subemendamento Borghesi 0.1.4011 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 1.4011 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.4005, nella prospettiva di un'eventuale riformulazione del medesimo. Procedo quindi all'esame del proprio emendamento 1.4006, di cui raccomando l'approvazione, invitando al ritiro del subemendamento Latronico 0.1.4006.1 e degli identici subemendamenti Latronico 0.1.4006.2 e Leone 0.1.4006.3.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4005 del relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PDL) ritira il proprio subemendamento 0.1.4006.1 mentre, in ordine al proprio subemendamento 0.1.4006.2, rileva come esso sia connesso al fatto che la Consob è un'Autorità che si autofinanzia.

Guido GUIDESI (LNA), evidenzia come, a seguito della previsione per cui vi sono due nuovi consiglieri di amministrazione,

la Consob non disporrà più delle risorse necessarie.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che dall'approvazione del suo emendamento 1.4006 non deriveranno maggiori oneri, trattandosi di una riallocazione di risorse già stanziata.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Latronico 0.1.4006.2 e Leone 0.1.4006.3.

Approva quindi l'emendamento 1.4006 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4007, in relazione al quale non è stato presentato alcun subemendamento.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4007 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4007 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1.4003 del relatore e dei relativi subemendamenti. Avverte altresì che il subemendamento Misuraca 0.1.4003.2 è stato ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4003. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Latronico 0.1.4003.3 e 0.1.4003.1 e Guidesi 0.1.4003.4.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4003 del relatore. Concorda altresì con il parere espresso dal relatore sui subemendamenti riferiti al predetto emendamento.

Cosimo LATRONICO (FI-PDL), rilevando come l'emendamento 1.4003 del

relatore rappresenti senz'altro un miglioramento rispetto al testo approvato dal Senato, ritiene tuttavia che sarebbe opportuno procedere a una riformulazione volta a ricomprendere il contenuto dell'ultimo periodo del suo subemendamento 0.1.4003.3, al fine di specificare che le risorse destinate alle regioni in cui si effettua l'estrazione del petrolio non devono essere utilizzate per attività di rigassificazione, che sono evidentemente una cosa diversa.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia come l'emendamento in oggetto rappresenta l'ennesima dimostrazione del fatto che si stia procedendo mediante interventi estemporanei, senza che vi sia un progetto complessivo, come richiederebbe invece il completamento del programma di meta-nizzazione del Mezzogiorno.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che il Governo non può accogliere la riformulazione dell'emendamento 1.4003 prospettata dal deputato Latronico, in quanto mancherebbe l'approvazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene pertanto che, nel corso del successivo esame in Assemblea, potrebbe essere presentato un ordine del giorno sul punto.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ritira i suoi subemendamenti Latronico 0.1.4003.3 e 0.1.4003.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Guidesi 0.1.4003.4 e approva l'emendamento 1.4003 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.3439.6 e 1.4017, in riferimento ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3439.6 e 1.4017 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3439.6 e 1.4017 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4010 del relatore e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.1.4010.1 e Borghesi 0.1.4010.2. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.4010.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Guidesi 0.1.4010.1 e Borghesi 0.1.4010.2, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4010 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4010.1 e Borghesi 0.1.4010.2 e approva l'emendamento 1.4010 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4016 del relatore e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita, esprime invito al ritiro sul subemendamento Ruocco 0.1.4016.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4016.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Ruocco 0.1.4016.1, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4016 del relatore.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea l'importanza del subemendamento a sua firma 0.1.4016.1, volto a evitare la svalutazione del patrimonio immobiliare pubblico che, a suo avviso, discenderebbe dalla previsione di cui all'emendamento 1.4016 del relatore che consente ai comuni, in caso di alienazione di propri beni immobili, di abbattere il valore venale del bene fino al 50 per cento.

Paola DE MICHELI (PD) rileva come la *ratio* dell'emendamento 1.4016 del relatore non sia assolutamente quella di operare una svalutazione del patrimonio immobiliare dello Stato, quanto piuttosto quella di superare l'iniustizia discendente dalla normativa attualmente vigente che, con riferimento alle unità immobiliari di edilizia popolare, non consente di acquistare gli immobili alle condizioni originarie.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla normativa genericamente richiamata dall'onorevole De Micheli, sottolineando come non vi sia traccia di essa nel testo dell'emendamento 1.4016 del relatore.

Angelo RUGHETTI (PD), nel rilevare l'equità della previsione di cui all'emendamento 1.4016 del relatore, segnala che la normativa cui si fa riferimento è, in primo luogo, la legge n. 448 del 1998, nella parte in cui disciplina la dismissione del diritto di superficie, e, in secondo luogo, la normativa intervenute nel 2011 che, rivalutando il prezzo dei beni immobili oggetto di tale diritto di superficie, determina ingenti oneri a carico delle famiglie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ruocco 0.1.4016.1 e approva l'emendamento 1.4016 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4014, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4014 del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.4014 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare

all'esame del proprio emendamento 1.3437 e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.1.3437.3 e Sorial 0.1.3437.1, esprime parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 e raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.3437.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Guidesi 0.1.3437.3, Sorial 0.1.3437.1 e Misuraca 0.1.3437.2, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.3437 del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara di non accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo subemendamento 0.1.3437.3 e di insistere quindi per la votazione dello stesso, esprimendo contrarietà in ordine alla previsione secondo cui i risparmi derivanti dalle misure di contenimento, previste dalle singole amministrazioni nell'esercizio della propria autonomia, debbano essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Laura CASTELLI (M5S), riprendendo le considerazioni svolte dal deputato Guidesi, rileva come non sia stato effettuato nemmeno lo sforzo di pensare a una destinazione più utile dei risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa. In proposito, segnala che il subemendamento Sorial 0.1.3437.1, di cui è cofirmataria, indica come destinazione il Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che è stato espresso parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.3437.2, che, nel perseguire finalità analoghe a quelle del subemendamento Sorial 0.1.3437.1, nell'ottica di prevedere garanzie in favore delle medie imprese, risulta formulato in maniera più completa e adeguata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.3437.3 e Sorial 0.1.3437.1.

Approva altresì, con distinte votazioni, il subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento 1.3437 del relatore, come modificato dal subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dopo aver evidenziato che l'approvazione del proprio emendamento 1.3437, come riformulato, rappresenta un messaggio importante che la politica rivolge al Paese, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4013, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4013 del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.4013 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4015 del relatore e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.1.4015.3 e Borghesi 0.1.4015.4, nonché degli identici subemendamenti Crimì 0.1.4015.1 e Miotto 0.1.4015.2. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.4015.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Guidesi 0.1.4015.3 e Borghesi 0.1.4015.4 e sugli identici subemendamenti Crimì 0.1.4015.1 e Miotto 0.1.4015.2; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.4015 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel sottolineare l'importanza delle finalità perseguite dal subemendamento a sua firma 0.1.4015.2, insiste affinché il relatore

e il rappresentante del Governo modificano l'invito al ritiro formulato su tale proposta emendativa e ribadisce l'opportunità di sospendere, da parte dell'ANAS, tutte le attività di riscossione nei sei mesi in cui è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per la risoluzione del relativo contenzioso.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva che le modificazioni proposte dall'onorevole Miotto attraverso il suo subemendamento 0.1.4015.2 non possono essere accolte per ragioni concernenti la copertura finanziaria. Fa presente, quindi, che essendo oggi l'ultima giornata dedicata all'esame del disegno di legge di stabilità in Commissione, sarebbe opportuno procedere alla votazione dell'emendamento del relatore se si vuole cercare di risolvere il problema del contenzioso in merito ai passi carrai.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), con riferimento alle richieste avanzate dall'onorevole Miotto, assicura che il Governo affronterà la questione in maniera concreta, al fine di trovare al più presto le opportune soluzioni presso il tavolo di lavoro di cui l'emendamento in oggetto prevede l'istituzione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda la presentazione di un ordine del giorno sul punto, affinché il Governo assuma uno specifico impegno, non potendo procedere alla riformulazione dell'emendamento 1.4015 nel senso indicato dall'onorevole Miotto, in quanto si andrebbe incontro a un parere contrario da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) insiste nella richiesta di prevedere direttamente nel testo del disegno di legge di stabilità la sospensione da parte di Anas di tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emenda-

mento 1.4015 del relatore e tutti i subemendamenti ad esso riferiti devono intendersi accantonate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4012, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4012 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4012 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4018 del relatore e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.4018.2 e 0.1.4018.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4018.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Borghesi 0.1.4018.2 e 0.1.4018.1, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4018 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Borghesi 0.1.4018.2 e 0.1.4018.1 e approva l'emendamento 1.4018 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4001 del relatore e delle proposte emendative ad esso riferite, esprime invito al ritiro sui subemendamenti Guidesi 0.1.4001.17, Borghesi 0.1.4001.10, 0.1.4001.11 e 0.1.4001.12, Causi 0.1.4001.1, Borghesi 0.1.4001.13 e 0.1.4001.14; esprime parere favorevole sul subemendamento Bruno Bossio 0.1.4001.8 nonché sul subemendamento Borghesi 0.1.4001.15, a condizione che sia riformu-

lato sostituendo le parole: « d'intesa » con la seguente: « sentita »; invita quindi al ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.4001.16, Rubinato 0.1.4001.4, Guidesi 0.1.4001.18, Brunetta 0.1.4001.5, Fragonelli 0.1.4001.2, Garavini 0.1.4001.3, Brunetta 0.1.4001.6 e Capezzone 0.1.4001.7. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.4001, come modificato sulla base dell'accoglimento del subemendamento 0.1.4001.19 del Governo che prevede le seguenti modificazioni: sopprimere il comma 477-bis; al comma 486, sostituire le parole: « della IUC » con le seguenti: « della TARI e della TASI »; al comma 489, sopprimere le parole da: « nonché » fino a: « riscossione dell'IMU ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative riferite all'emendamento 1.4001 del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4001 del relatore, così come modificato a seguito dell'accoglimento del subemendamento 0.1.4001.19 del Governo.

Angelo RUGHETTI (PD) esprime perplessità in ordine alla modificazione appena proposta relativamente al comma 489 dell'emendamento 1.4001 del relatore, in quanto, a suo avviso, è in grado di creare disparità di trattamento tra i soggetti a cui attualmente è affidato il servizio di gestione rifiuti e i soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, pur condividendo parte delle osservazioni svolte dall'onorevole Rughetti, conferma la modifica al comma 489 dell'emendamento 1.4001 del relatore, nei termini dianzi indicati.

Fabio MELILLI (PD) dichiara di non condividere la suddetta modifica al comma 489, così come proposta dal relatore, in quanto da essa deriverebbe l'obbligo di nuove procedure concorsuali solo per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dell'IMU, mentre ri-

marrebbero in essere i contratti per la gestione dei rifiuti. A suo avviso, pertanto, la riformulazione dell'emendamento 1.4001 del relatore andrebbe in una direzione opposta a quella della semplificazione.

Guido GUIDESI (LNA) si dichiara d'accordo con le considerazioni del collega Melilli circa la complessità del sistema che si viene delineando per i comuni ed auspica pertanto il compimento di un passo indietro da parte del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita la Commissione a prestare attenzione al dibattito in corso in ragione della complessità dei temi trattati.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento 1.4001 proposta dal relatore non comprendendo, in particolare, quale sia il comma 477-bis di cui si chiede la soppressione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla collega Castelli, fa presente che l'inserimento del comma 477-bis è previsto dall'emendamento 1.4001 del relatore, nella sua formulazione originaria, mentre viene soppresso nella riformulazione proposta del medesimo emendamento a seguito del recepimento del subemendamento 0.1.4001.9 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che l'emendamento 1.4001 del relatore può essere ulteriormente riformulato nel senso di tenere fermo il principio della separazione tra la riscossione dei tributi connessi alla raccolta sui rifiuti e quella dell'imposta sugli immobili.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che la riformulazione da ultimo proposta del proprio emendamento 1.4001 corrisponde già, a suo avviso, all'obiettivo delineato dal sottosegretario Baretta nel suo intervento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, stante la necessità di procedere a ulteriori approfondimenti, l'emendamento 1.4001 del relatore e i relativi subemendamenti sono da intendersi accantonati. Passando, quindi, all'emendamento 1.4009 del relatore, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili i subemendamenti Borghesi 0.1.4009.1 e 0.1.4009.2 e Fedriga 0.1.4009.6.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.4009.3, 0.1.4009.5 e 0.1.4009.4.

Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 1.4009.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Borghesi 0.1.4009.3, 0.1.4009.5 e 0.1.4009.4, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4009 del relatore.

Laura GARAVINI (PD) auspica una riformulazione dell'emendamento 1.4009 del relatore al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che non ci sono le condizioni tecniche per recepire la proposta di modifica formulata dalla collega Garavini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.4009.3, 0.1.4009.5 e 0.1.4009.4 e approva l'emendamento 1.4009 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando nuovamente all'esame dell'emendamento del relatore 1.4001, precedentemente accantonato, avverte che è in distribuzione una nuova riformulazione con riferimento al comma 489 (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) rileva che la nuova formulazione appare sicuramente più accettabile della precedente. Osserva che, poiché vi sono forti analogie della base imponibile della TASI e dell'IMU, appare logica la possibilità che vi sia un unico gestore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che dopo un'attenta valutazione ha modificato in senso favorevole il proprio parere in relazione al subemendamento Rubinato 1.4001.4.

Stefano BORGHESI (LNA) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del suo subemendamento 1.4001.15.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.1.4001.19 del Governo all'emendamento 1.4001 del relatore, con il quale si propone, nella parte consequenziale: la soppressione del comma 477-*bis*; al comma 486, la sostituzione delle parole « della IUC » con le seguenti « della TASI e della TARI »; al comma 489, la soppressione delle parole da: « nonché » fino a: « riscossione dell'IMU ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Borghesi 0.1.4001.10 e 0.1.4001.11 risultano inammissibili.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4001.17.

Guido GUIDESI (LNA) riguardo al subemendamento Borghesi 0.1.4001.12 di cui è cofirmatario, fa presente che esso intende sanzionare in modo più grave i cosiddetti « immobili fantasma », ossia quelli privi di dichiarazione di accatastamento, al fine di prevedere una sanzione maggiore per chi finora ha del tutto evaso le imposte sugli immobili.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4001.12.

Marco CAUSI (PD) ritira il subemendamento a propria firma 0.1.4001.1, in quanto lo ritiene assorbito dalla nuova formulazione presentata dal relatore. Osserva che anche l'emendamento Pelillo 1.2733, che risulta accantonato, si deve intendere assorbito da tale riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che il subemendamento Causi 0.1.4001.1 si intende assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 1.4001 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.4001.13 e 0.1.4001.14.

Approva, quindi, il subemendamento Bruno Bossio 0.1.4001.8 e il subemendamento Borghesi 0.1.4001.15, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Borghesi 0.1.4001.16 risulta assorbito dall'approvazione del subemendamento Borghesi 0.1.4001.15, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Rubinato 0.1.4001.4 e il subemendamento 0.1.4001.19 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, presenta una riformulazione del proprio emendamento 1.4001 che riformula il comma 489 come segue: «I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e di riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU». Fa presente che, rispetto alla precedente formulazione, sono state eliminate le parole «anche disgiuntamente», è stata fissata la data del 31 dicembre 2013 e sono

state soppresse le parole da «della TARSU» fino alla fine del comma.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che debba essere specificato che i comuni possano affidare con le modalità previste dalla proposta emendativa, oltre alla riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469, anche il loro accertamento, così come previsto successivamente nel medesimo emendamento per la TASI.

Marco CAUSI (PD), nel condividere quanto detto dalla collega Ruocco, osserva che la formulazione del comma 489 proposta dal relatore prevede una facoltà per i comuni e non un obbligo.

Fabio MELILLI (PD), dal momento che la legge di stabilità viene approvata gli ultimi giorni dell'anno, chiede al Governo un chiarimento riguardo ai contratti che i comuni hanno in scadenza nel mese di dicembre.

Laura CASTELLI (M5S) condivide l'osservazione del collega Melilli e chiede al Governo un'ulteriore riflessione al riguardo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, giudica opportuna un'ulteriore riflessione sul tema posto dal collega Melilli e ritiene che in tal senso vada integrato il proprio emendamento.

Fabio MELILLI (PD) suggerisce al relatore di aggiungere una specifica disposizione per i comuni che abbiano contratti in essere al 31 dicembre 2013.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) giudica opportuno che venga fatta una riflessione più accurata, in quanto una riformulazione affrettata potrebbe determinare l'approvazione di disposizioni non adeguate. Chiede quindi al presidente di sospendere brevemente la seduta al fine di predisporre una più chiara riformulazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che la *ratio* dell'emendamento presentato dal relatore è quella di consentire ai comuni di proseguire i rapporti contrattuali in essere senza procedere all'indizione di una nuova gara fino alla scadenza di tali contratti. Ritiene pertanto necessario che venga inserita quale data di riferimento il 31 dicembre 2013, in modo che i comuni che a tale data abbiano contratti in essere possano continuare ad affidarli senza gara.

Angelo RUGHETTI (PD) chiede ulteriori chiarimenti rispetto alla sorte dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2013.

Marco CAUSI (PD), nel condividere quanto detto dal rappresentante del Governo, giudica opportuno che una data di riferimento vada inserita anche riguardo ai contratti di riscossione della TARI e non solo della TASI, come previsto dalla nuova formulazione dell'emendamento del relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che la formula iniziale dell'emendamento del relatore prevedeva che i comuni potessero affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali alla stessa data era affidato il servizio di accertamento e di riscossione dell'IMU, senza precisare una data specifica, introdotta successivamente nella riformulazione.

Fabio MELILLI (PD) giudica opportuno che sia inserito un periodo al comma 489, in modo da prevedere che la medesima facoltà sia consentita ai comuni che hanno i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2013.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa propria la proposta del collega Melilli e propone un'ulteriore riformulazione del proprio emendamento 1.4001.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.50.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4001 del relatore, come ulteriormente riformulato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4001 del relatore, come ulteriormente riformulato e come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.1.4001.19 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.5000 del Governo, ricorda che il subemendamento Rostellato 0.1.5000.1 è stato dichiarato inammissibile. Non essendo stati presentati altri subemendamenti all'emendamento 1.5000 del Governo, esprime sullo stesso parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore sulla riformulazione proposta dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) sottolinea come le disposizioni di cui al capoverso 123-*bis*) dell'emendamento 1.5000 del Governo, determinino un incremento del costo del lavoro, a svantaggio sia dei lavoratori sia delle imprese. Preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA sottolinea come l'emendamento del Governo intervenga sulle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, che opera una ristrutturazione in materia di ammortizzatori sociali. Sottolinea infatti che la cassa integrazione in deroga, ancora rifinanziata per quest'anno, andrà ad esaurirsi nel 2016. Evidenzia come si renda quindi necessario fissare un'aliquota di equilibrio, che l'Inps ha calcolato potrebbe essere tra lo 0,5 per cento e lo 0,6 per cento, che sia comunque in grado di garantire le prestazioni attualmente ero-

gate nell'ambito della cassa integrazione in deroga. Specifica dunque come si debba intervenire per permettere il funzionamento di un meccanismo di fondamentale importanza, considerato che la legge prevede un fondo di solidarietà che opererà anche a favore dei settori industriali che non beneficiano della cassa integrazione ordinaria, né di quella in deroga, estendendo a tali settori l'applicazione di tale principio mutualistico.

La Commissione approva l'emendamento 1.5000 del Governo, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 1.5001 del Governo e dei relativi subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.5001.1, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula inoltre invito al ritiro dei subemendamenti Borghi 0.1.5001.2, Latronico 0.1.5001.3 e Castelli 0.1.5001.4. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.5001 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere espresso dal relatore su tutte le proposte subemendative testè richiamate.

Dore MISURACA (NCD) accetta la riformulazione del subemendamento a sua firma proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Misuraca 0.1.5001, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Cosimo LATRONICO (FI-PDL) ritira il subemendamento a propria firma 0.1.5001.3, esprimendo peraltro l'auspicio che il relatore tenga conto del fatto che tale subemendamento mira a sanare una forte discriminazione nell'impiego delle risorse in danno della regione Basilicata, che risulta la più colpita, tra le regioni italiane, da calamità naturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghi 0.1.5001.2 e Castelli 0.1.5001.4; quindi approva l'emendamento del Governo 1.5001, come modificato dal subemendamento Misuraca 0.1.5001 (*Nuova formulazione*) precedentemente approvato (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA) interviene sull'ordine dei lavori facendo presente al Governo la notizia, diffusa dagli organi di stampa, circa la possibilità che il Governo presenti ulteriori proposte emendative.

Il viceministro Stefano FASSINA precisa che la notizia riportata dagli organi di stampa si riferisce verosimilmente all'incontro, svoltosi nella mattinata della giornata odierna, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le parti sociali, in ordine alla prevista istituzione del Fondo per la riduzione del cuneo fiscale, cui si fa riferimento in un emendamento al disegno di legge di stabilità già presentato dal Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 1.5002 del Governo, al quale non è stato presentato alcun subemendamento, esprime sullo stesso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 1.5002 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento del Governo 1.5004 e delle relative proposte subemendative, formula invito al ritiro dei subemendamenti Castelli 0.1.5004.6, De Rosa 0.1.5004.5, Fauttilli 0.1.5004.1 e Caso 0.1.5004.4. Segnala inoltre che risultano inammissibili i subemendamenti Borghesi 0.1.5004.3 e 0.1.5004.2. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.5004 del Governo.

Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) ritira il subemendamento 0.1.5004.6, a sua firma.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali saranno le concrete modalità di utilizzo dei Fondi previsti per rafforzare l'intervento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione della realizzazione dell'Expo di Milano, con particolare riferimento alla previsione dell'acquisizione e realizzazione di infrastrutture. Manifesta, inoltre, al Governo la necessità che si realizzi un sistema che garantisca maggiori e più efficaci controlli delle forze dell'ordine per quanto riguarda le possibili infiltrazioni di organizzazioni di stampo mafioso nella gestione delle gare per l'affidamento degli appalti.

FAUTTILLI Federico (PI) manifesta perplessità in ordine al parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento a sua firma 0.1.5004. Insiste quindi per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti De Rosa 0.1.5004.5 e Fauttilli 0.1.5004.1.

Vincenzo CASO (M5S) illustra le finalità della proposta subemendativa a sua prima firma 0.1.5004.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Caso 0.1.5004.4 e approva l'emendamento 1.5004 del Governo (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S) sollecita la risposta, da parte del rappresentante del Governo, alla richiesta di chiarimenti precedentemente avanzata dal suo gruppo parlamentare.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea come l'emendamento presentato dal Governo persegue l'obiettivo di rafforzare e rendere più efficiente l'impiego delle Forze dell'ordine nell'area territoriale interessata dalla realizzazione dell'evento

Expo 2015, facendo presente che è già stata predisposta un'apposita relazione tecnica. Precisa, inoltre, che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è utilizzato per far transitare risorse verso i Ministeri interessati e, come tale, è privo di una specifica finalizzazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento 1.5005 del Governo, ricorda che il subemendamento Marco Meloni 0.1.5005.1 è inammissibile per carenza di compensazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sul subemendamento Latronico 0.1.5005.2 e parere favorevole sull'emendamento 1.5005 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Latronico 0.1.5005.2 ed approva l'emendamento 1.5005 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento 1.5006 del Governo, avverte che tutte le proposte subemendative allo stesso riferimento sono state ritenute inammissibili.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5006 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5006 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione all'emendamento 1.5007 del Governo, invita al ritiro del subemendamento Marcon 0.1.5007.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5007 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Marcon 0.1.5007.1 ed approva l'emendamento 1.5007 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento 1.5008 del Governo, avverte che sono inammissibili i subemendamenti Di Salvo 0.1.5008.18, limitatamente alla parte consequenziale, Fedriga 0.1.5008.11, 0.1.5008.16 e 0.1.5008.15, Bechis 0.1.5008.19 e Barbanti 0.1.5008.20.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula parere favorevole sull'emendamento 1.5008 del Governo, invitando al ritiro di tutti i subemendamenti allo stesso riferiti. Evidenza come l'emendamento del Governo affronti una materia delicata e complessa, utilizzando ingenti risorse per raggiungere, nei limiti dell'attuale situazione finanziaria, l'obiettivo di sanare il più possibile, in relazione all'anno 2014, le problematiche derivanti dall'applicazione della cosiddetta legge Fornero.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Angelo RUGHETTI (PD) manifesta compiacimento per l'emendamento del Governo e formula un plauso al viceministro Fassina, che si è fortemente adoperato per affrontare la situazione degli esodati.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene inadeguato ed insufficiente l'intervento proposto dal Governo, dal momento che numerose categorie di lavoratori restano prive di qualsivoglia forma di tutela e non risultano salvaguardate. Osserva inoltre che la norma non appare di immediata applicazione, poiché il comma 127-*sexies* subordina l'efficacia delle disposizioni al-

l'emanazione, ancora non avvenuta, del decreto relativo alle armonizzazioni.

Marialuisa GNECCHI (PD) manifesta consapevolezza per il fatto che non tutte le situazioni sono state salvaguardate, anche a causa della mancanza di gradualità della legge Fornero. Osserva però che con l'emendamento in esame vengono superati alcuni dei limiti rigidamente introdotti dalla precedente normativa ed affrontata la questione dei limiti di reddito. Nel concordare con il collega Fedriga sul fatto che permangono delle situazioni non ancora risolte, auspica l'avvio su tale materia di tavoli di confronto. In conclusione, ribadisce la necessità che il Governo assuma l'impegno, come evidenziato anche dal Presidente del Consiglio Letta, a salvaguardare tutti coloro che si troveranno privi di un reddito da lavoro, da pensione o proveniente da ammortizzatori sociali, valutando positivamente in ogni caso i passi avanti compiuti con l'emendamento in esame.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica inaccettabile l'intervento proposto dal Governo, in quanto diretto a salvaguardare solo alcune categorie, non affrontando la questione in maniera organica e strutturale.

Generoso MELILLA (SEL) prende atto dei passi avanti compiuti, ma ritiene ancora insufficiente l'azione per sanare il *vulnus* provocato dalla riforma Fornero che, a suo avviso, continuerà a determinare una notevole sofferenza sociale anche negli anni a venire. Ritiene pertanto necessario che il Governo realizzi un intervento organico per affrontare tale complessa problematica, che presenta il carattere di una vera e propria emergenza sociale, non limitandosi a misure di carattere episodico come quella proposta.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel dichiarare di comprendere le diversità di ruolo tra Governo, maggioranza e opposizione, riafferma l'importanza dei passi avanti compiuti per risolvere il problema

della mancanza di reddito per decine di migliaia di lavoratori, nonostante la difficile condizione delle finanze pubbliche.

Riconosce che persistono tuttora delle situazioni irrisolte, ma evidenzia che, con il terzo intervento del Governo in otto mesi, sono state salvaguardate la maggior parte delle situazioni relative agli anni 2013 e 2014. In risposta alle osservazioni dei colleghi Fedriga e Gneccchi, dichiara che il decreto sulle armonizzazioni è già stato firmato dai competenti ministri ed è in corso di pubblicazione. Invita pertanto a non diffondere messaggi allarmistici, in quanto le disposizioni di cui si propone l'introduzione saranno immediatamente operative.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) continua ad esprimere perplessità in relazione alla disposizione di cui al comma 127-sexies.

Il viceministro Stefano FASSINA (PD) ribadisce che l'emendamento non poteva fare riferimento ad una norma non ancora pubblicata, ma che le disposizioni introdotte dal decreto relativo alle armonizzazioni saranno immediatamente applicate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Salvo 0.1.5008.18, Marcon 0.1.5008.17, Pannarale 0.1.5008.2, Di Salvo 0.1.5008.1, Fedriga 0.1.5008.3, 0.1.5008.4, 0.1.5008.12, 0.1.5008.13, 0.1.5008.5, 0.1.5008.9, 0.1.5008.8, 0.1.5008.7, 0.1.5008.6, 0.1.5008.14 e 0.1.5008.10 ed approva l'emendamento 1.5008 del Governo (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione all'emendamento 1.5009 del Governo, avverte che il subemendamento Saltamartini 0.1.5009.2 è stato ritirato e che il subemendamento Marcon 0.1.5009.6 è inammissibile.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula parere favorevole sull'emendamento 1.5009 del

Governo, invitando al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) ricorda che le misure a sostegno dei nuovi nati sono state introdotte per la prima volta durante il Governo Berlusconi. Sottolinea che i subemendamenti presentati dal suo gruppo hanno lo scopo di riservare i benefici concessi alle famiglie di cittadinanza italiana, o perlomeno caratterizzate da una lunga permanenza nel Paese, in quanto più interessate dal fenomeno della denatalità.

Donata LENZI (PD) pone in evidenza il fatto che i 22 milioni di euro previsti per le misure di sostegno per i nuovi nati rappresentano una cifra molto rilevante rispetto all'insieme delle risorse destinate alle politiche sociali. Ritiene pertanto che tale strumento debba essere inserito all'interno di una visione politica più generale e che una parte delle risorse debbano essere impiegate per il Fondo per le famiglie.

Giulio MARCON (SEL), nel condividere le considerazioni della collega Lenzi, osserva come le disposizioni introdotte dal Governo Berlusconi non abbiano sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati. Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Vincenzo CASO (M5S) manifesta perplessità in ordine al fatto che si continui ad applicare misure che si sono già rivelate fallimentari. Preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta emendativa 1.5009 presentata dal Governo.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottolinea che lo scopo del subemendamento da lui presentato è quello di sostenere anche le famiglie che compiono adozioni all'estero ma, in considerazione del parere espresso dal relatore, ne annuncia il ritiro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.5009.3, Guidesi 0.1.5009.7 e Borghesi 0.1.5009.5 e 0.1.5009.4 ed approva l'emendamento 1.5009 del Governo (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento 1.5010 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento 1.5010 del Governo e i relativi subemendamenti si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5011 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5011 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5011 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5012 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5012 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5012 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5013 del Governo, formulando altresì un invito al

ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.5013.2, 0.1.5013.3, 0.1.5013.4, 0.1.5013.5, 0.1.5013.6, 0.1.5013.7, 0.1.5013.8 e 0.1.5013.9 ad esso riferiti. Ricorda infine che il subemendamento Bratti 0.1.5013.1 è stato dichiarato inammissibile.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda i subemendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5013 del Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, chiede tuttavia di sospendere brevemente l'esame dell'emendamento 1.5013 del Governo e dei relativi subemendamenti, al fine di procedere ad una riformulazione del testo che tenga conto dell'approvazione, avvenuta nel corso della seduta del 15 dicembre 2013, degli identici emendamenti Bobba 1.1400 e Fanucci 1.1913, riferiti al comma 357 del disegno di legge di stabilità.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'esame dell'emendamento 1.5013 del Governo e dei relativi subemendamenti si intende accantonato, in attesa che venga predisposta la riformulazione preannunciata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5014 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5014 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5014 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere

favorevole sull'emendamento 1.5015 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5015 del Governo.

Guido GUIDESI (LNA) chiede un chiarimento circa le ragioni sottese alla proposta emendativa in esame, palesemente finalizzata alla stabilizzazione di personale impiegato alle dipendenze dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che l'emendamento 1.5015 del Governo non comporta oneri aggiuntivi ed è volta a definire una situazione di fatto oramai esistente, derivante dalla circostanza che la predetta autorità si avvale anche di personale comandato proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce che la proposta emendativa mira essenzialmente a determinare una stabilizzazione di personale.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel prendere atto delle osservazioni dell'onorevole Guidesi, specifica che la proposta emendativa individua comunque una procedura selettiva pubblica rivolta a coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.5015 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il relatore a riferire nuovamente in merito all'emendamento 1.5013 del Governo, in precedenza accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra la proposta di riformulazione relativa all'emendamento 1.5013 del Governo, nel

senso di prevedere che la ripartizione delle somme indicate al primo periodo del capoverso 9-*bis* del comma 357 abbia luogo nella misura di 850 milioni di euro per i comuni e di 150 milioni per le province.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento 1.5013 del Governo deve dunque intendersi riformulato nei termini testé illustrati dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti in ordine al comma 334-*bis*, contenuto nell'emendamento 1.5013 del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rispondere alla richiesta dell'onorevole Sorial, fa presente che l'emendamento 1.5013 del Governo contiene una serie di misure in materia di finanza degli enti locali e di rapporti tra questi ultimi e lo Stato, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al rappresentante del Governo un'ulteriore delucidazione rispetto a quanto appena dichiarato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI puntualizza che, tra le finalità della proposta emendativa, figura anche quella di consentire un maggiore margine per le spese di conto capitale degli enti locali, prevedendo contestualmente una corrispondente compensazione a valere sulle spese di parte corrente.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come, in tal modo, si finisca per consentire una deroga al patto di stabilità interno, perlomeno in riferimento alle spese in conto capitale.

Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che l'emendamento 1.5013 del Governo attribuisce alle regioni la facoltà di cedere ai

comuni ulteriori spazi finanziari, compensandoli attraverso un miglioramento degli obiettivi di patto delle regioni medesime, da realizzare tramite la riduzione delle spese correnti o l'incremento delle entrate tributarie. Segnala che ciò potrebbe consentire, sul triennio, una migliore programmazione degli interventi da parte degli enti locali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in attesa che venga ulteriormente definita la riforma della modulazione dell'emendamento 1.5013 del Governo, invita il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento 1.5016 del Governo e sui relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5016 del Governo e formula un invito al ritiro sugli emendamenti Marcon 0.1.5016.7, Brunetta 0.1.5016.9, Marcon 0.1.5016.6, De Rosa 0.1.5016.2 e 0.1.5016.3, Marcon 0.1.5016.5, Boccadutri 0.1.5016.4, Catania 0.1.5016.11, Caso 0.1.5016.1, Marcon 0.1.5016.10 e Boccadutri 0.1.5016.8 ad esso riferiti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5016 del Governo.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Marcon 0.1.5016.7, Brunetta 0.1.5016.9 e Marcon 0.1.5016.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento De Rosa 0.1.5016.2 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.1.5016.3, Marcon 0.1.5016.5 e Boccadutri 0.1.5016.4.

Andrea ROMANO (SCpI), intervenendo sul subemendamento Catania 0.1.5016.11, di cui è cofirmatario, segnala come lo stesso abbia lo scopo di introdurre limiti

molto stringenti a tutela delle aree agricole rispetto ai prospettati interventi per la realizzazione di impianti sportivi.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Catania 0.1.5016.11, Caso 0.1.5016.1 e Marcon 0.1.5016.10.

Giulio MARCON (SEL) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato sul subemendamento Boccadutri 0.1.5016.8, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI segnala, al riguardo, che il divieto di localizzazione dei predetti impianti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico è già contemplato dalla normativa vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Boccadutri 0.1.5016.8 ed approva l'emendamento 1.5016 del Governo (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) stigmatizza la mancata presentazione dei nuovi emendamenti preannunciati dal relatore nonostante siano ormai le 14.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sollecita sia il Governo sia il relatore a formalizzare le eventuali nuove proposte emendative e assicura a tutti i colleghi che, in ogni caso, la Commissione disporrà di un termine congruo per la presentazione dei relativi subemendamenti e di un tempo adeguato per esaminarli.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 1.5017 del Governo, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Misuraca 0.1.5017.5 e Latronico 0.1.5017.3 ed invita al ritiro dei subemendamenti Bruno Bossio 0.1.5017.2, Bergamini 0.1.5017.6, Marcon 0.1.5017.4 e Bruno Bossio 0.1.5017.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5017 del Governo, purché sia riformulato nel senso di sostituire,

al comma 276-*quinquies*, la parola: « dipendenti » con le seguenti: « in rappresentanza ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5017 del Governo, accogliendo la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Angelo RUGHETTI (PD), chiede al relatore e al Governo un chiarimento circa la portata normativa del comma 276-*octies* contenuto nell'emendamento del Governo in esame ed in particolare al rinvio operato all'articolo 2389 del codice civile.

Il viceministro Stefano FASSINA, confermando la natura estremamente complessa dell'emendamento del Governo in esame, ed in particolare al fine di consentire un confronto con il Parlamento su tale questione, ritira l'emendamento 1.5017.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento del Governo 1.5018 del Governo, invita al ritiro dell'emendamento Covello 0.1.5018.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5018 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5018 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Covello 0.1.5018.1, lo dichiara decaduto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.5018 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere

favorevole sull'emendamento 1.5019 del Governo.

Emanuele FIANO (PD) chiede un ulteriore approfondimento sul contenuto dell'emendamento del Governo in esame ed in particolare sull'ambito di applicazione, che reputa pericolosamente ristretto.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara la sua assoluta contrarietà rispetto all'emendamento in esame e chiede formalmente al Governo di ritirarlo.

Rocco PALESE (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dal collega Guidesi e giudica il contenuto dell'emendamento del Governo in oggetto del tutto in contrasto con la giurisprudenza amministrativa.

Il viceministro Stefano FASSINA ritira l'emendamento 1.5019 del Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fiano 0.1.5020.1 e sull'emendamento 1.5020 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5020 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fiano 0.1.5020.1 e l'emendamento 1.5020 del Governo, come modificato dal subemendamento Fiano 0.1.5020.1 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5021 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5021 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro

di tutte le proposte subemendative presentate all'emendamento del Governo 1.5022, di cui propone un breve accantonamento riservandosi di presentare una proposta di riformulazione. Formula, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 1.5023, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.5027 e 1.5028 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.5023, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.5027 e 1.5028 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole su subemendamento Sanna 0.1.5029.1 e sull'emendamento 1.5029 del Governo.

Mauro GUERRA (PD) chiede chiarimenti al relatore e al Governo sulla portata normativa dell'emendamento in esame, che di fatto modifica una norma di rango costituzionale quale è lo statuto della regione Sardegna.

Il viceministro Stefano FASSINA ricorda che è stata raggiunta un'intesa tra il Governo e la regione Sardegna avente ad oggetto il contenuto dell'emendamento in esame.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sul subemendamento Sanna 0.1.5029.1, sottolinea il carattere ultroneo del rinvio alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione, che deve essere sempre rispettata a prescindere dai richiami espressi nei testi delle norme.

Marco CAUSI chiarisce come nella fattispecie oggetto dell'emendamento 1.5029 del Governo si stia affrontando la questione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni e che il rinvio alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione consente l'attuazione del federalismo fiscale

nell'ambito di un vincolo di solidarietà.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento dell'emendamento in questione ai fini di un maggiore approfondimento.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda sulla proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, non essendovi obiezioni, l'emendamento 1.5029 e il subemendamento ad esso riferito si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5030 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5030 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dei subemendamenti Zanetti 0.1.5031.1 e Colletti 0.1.5031.2. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5031 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zanetti 0.1.5031.1 e Colletti 0.1.5031.2 ed approva l'emendamento 1.5031 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5032 e 1.5033 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.5032 e 1.5033 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.5032 e 1.5033 del Governo (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.5034.1 e sull'emendamento 1.5034 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5034 del Governo.

Laura CASTELLI (M5S) esprime una posizione del tutto contraria sull'emendamento del Governo 1.5034, sottolineando come, ancora una volta, non si adotti una posizione netta sul tema dell'esternalizzazione dei servizi.

Guido GUIDESI (LNA) esprime un giudizio decisamente contrario sull'emendamento in esame chiedendo, altresì, al Governo un chiarimento circa le sorti della procedura di gara ancora in corso, ad esempio, nella regione Puglia.

Il viceministro Stefano FASSINA rassicura sul fatto che la proposta emendativa in esame non sospende le procedure di gara avviate né tanto meno potrebbe bloccare quelle già concluse. Si tratta semplicemente di una soluzione che viene incontro alle conseguenze di carattere sociale derivanti dal minor utilizzo di personale nell'esecuzione dei contratti in essere presso le istituzioni scolastiche.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che l'emendamento in oggetto sia utile al fine di fare fronte a molte situazioni venutesi a creare nelle regioni del Centro-Sud in cui, a seguito delle procedure di gara indette, i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche rischiano di subire una decurtazione degli stipendi percepiti, già molto bassi, come conseguenza indiretta del fatto che lo Stato consente di esperire le gare con un forte ribasso.

Guido GUIDESI (LNA) chiede un chiarimento in quanto, dalle assicurazioni

fornite dal viceministro Fassina, sembrerebbe che l'emendamento in esame non troverebbe applicazione nei confronti delle gare già indette, mentre sulla base dell'intervento svolto dal deputato Bellanova sembrerebbe vero il contrario.

Il viceministro Stefano FASSINA ribadisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo non avrebbe nessun riflesso sulle gare d'appalto in corso ovvero già concluse e che, pertanto, le considerazioni svolte dal deputato Bellanova costituiscono un auspicio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Misuraca 0.1.5034.1 e l'emendamento 1.5034 del Governo, come modificato dal subemendamento Misuraca 0.1.5034.1 (vedi allegato).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento del Governo 1.5022, precedentemente accantonato.

Il viceministro Stefano FASSINA accetta la riformulazione dell'emendamento 1.5022 del Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'invito al ritiro di tutti i subemendamenti all'emendamento 1.5022 del Governo.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti Capezzone 0.1.5022.4 e 0.1.5022.5.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra i suoi subemendamenti 0.1.5022.1 e 0.1.5022.2, evidenziandone le finalità.

La Commissione respinge i subemendamenti Paglia 0.1.5022.1 e 0.1.5022.2. Respinge inoltre il subemendamento Capezzone 0.1.5022.3.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira il subemendamento Misuraca 0.1.5022.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1.5022 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il relatore sta per presentare ulteriori emendamenti che definiscono gran parte delle questioni rimaste aperte. Propone quindi una sospensione della seduta, al fine di convocare l'ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi, che definirà i tempi dell'ulteriore esame del provvedimento, fino al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, nonché il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti preannunciati dal relatore.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 17.55.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si riprenderà ora i lavori con l'esame dell'emendamento 1.5013 del Governo, precedentemente accantonato, sul quale il parere del relatore è favorevole, subordinatamente ad una sua riformulazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che le modalità di esame del provvedimento continuano ad essere caotiche e rischiano di non permettere la conclusione dell'*iter* entro il termine prefissato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che non sono in ballo questioni politiche, ma si tratta semplicemente di mettere ordine nei fascicoli, al fine di evitare di incorrere in errori di coordinamento del testo. Ritiene che si possa comunque procedere speditamente verso l'approvazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.5013 del Governo, come riformulato (vedi allegato 1).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che il parere del relatore e del Governo è favorevole sull'emendamento 1.5010 del Governo, subordinatamente ad una sua riformulazione. Ricorda altresì di aver invitato al ritiro dei subemendamenti, altrimenti il parere s'intenderebbe contrario.

Il sottosegretario Stefano FASSINA ricorda che il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.5010 del Governo, osserva che esso non fa altro che proseguire le logiche assistenzialiste messe in campo dai Governi fino ad oggi in materia di LSU, che hanno portato spesso a concedere sussidi a determinate categorie di lavoratori, senza preoccuparsi di garantire loro una effettiva formazione e riqualificazione. Pur facendo salva l'esigenza di garantire un pagamento degli arretrati a tali lavoratori, estendendo in ogni caso l'applicazione di tali misure agli LSU di tutte le regioni, giudica necessario, quindi, porre fine a tali pratiche di scambio, che non fanno altro che porre il Meridione in condizioni di arretratezza, favorendone lo sfruttamento e inducendo le persone più preparate ad emigrare. Chiede, in conclusione, al Governo di rendere contro di come saranno impiegate le risorse stanziolate dalla proposta emendativa in oggetto.

Ferdinando AIELLO (SEL) esprime un orientamento favorevole sull'emendamento del Governo 1.5010, così come riformulato, facendo presente che lo scopo è quello di ridare dignità a lavoratori che, pur in assenza di diritti assicurativi e previdenziali, prestano un servizio essenziale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, a suo avviso, di stabilizzarli – così come accaduto in altre regioni – evitando così un loro impiego « in nero », che li espone alla totale assenza di tutele.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente che l'emendamento del Governo in

esame si pone in controtendenza rispetto alle logiche assistenzialiste, dal momento che regolarizza importanti lavoratori della pubblica amministrazione che offrono da anni un servizio fondamentale alla collettività. Fatto notare che in tal modo si ripristinano condizioni di normalità democratica nel Meridione, rileva che altri gruppi, invece, come è dimostrato dai loro interventi, si battono per mantenere il Sud separato dal resto nella Nazione.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.5010.4, ne illustra il contenuto, raccomandandone l'approvazione. Ritiene che l'emendamento del Governo dia continuità a logiche di assistenzialismo, non specificando, peraltro, chi e in che modo si prenderà carico di tali lavoratori.

Rocco PALESE (FI-PdL) manifesta preoccupazione per la tenuta finanziaria del Paese, alla luce di una serie di interventi settoriali che rischiano di generare oneri eccessivi, minando gli equilibri finanziari faticosamente raggiunti con grandi sacrifici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Guidesi 0.1.5010.4

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.5010.3, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto rilevando che esso, se da un lato mira a garantire il pagamento degli arretrati a favore degli LSU di tutte le regioni (per gli anni 2012 e 2013), dall'altro prevede il divieto di stipulare nuove convenzioni, affinché si ponga un freno ad una loro assunzione indiscriminata e senza limiti. Rileva altresì che la presente proposta emendativa prevede, prevedendo l'utilizzo di risorse inutilizzate, l'obbligo per gli enti pubblici di bandire concorsi per soddisfare le carenze di organico – individuate dal Ministro per la pubblica amministrazione – nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo decreto-legge adottato in materia di pubblica amministrazione, nella prospet-

tiva di risolvere la questione in maniera definitiva.

Bruno CENSORE (PD) osserva che l'impiego degli LSU non è stato favorito da leggi regionali, ma da provvedimenti nazionali, che ne prevedevano l'utilizzo sulla base dell'avvio di specifici progetti. Fa notare che, con il blocco del *turn over*, tali lavoratori hanno assunto un ruolo sempre più importante, finendo addirittura per rivestire significative responsabilità amministrative, pur in assenza delle necessarie tutele assicurative e previdenziali. Si tratta, a suo avviso, di riconoscerne la posizione assunta all'interno della pubblica amministrazione, regolarizzandoli – così come avvenuto per gli LSU di altre regioni – e ridando loro la dignità che meritano.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che l'emendamento in questione non sia accettabile sotto il profilo etico, dal momento che il blocco del *turn over* non interessa solamente la regione Calabria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nuti 0.1.5010.3 e 0.1.5010.2.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.5010 del Governo, precisa che il proprio gruppo è favorevole al pagamento degli arretrati ma non alla stabilizzazione di tali lavoratori. Ritiene, infatti, che le risorse stanziare potrebbero essere destinate utilmente ad altre iniziative che si rivolgano a tutti indistintamente.

Giuseppe GALATI (FI-PdL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.5010 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5010 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, riprende l'esame degli emendamenti in precedenza accantonati. Comunica, quindi,

che il gruppo Partito Democratico ha segnalato l'emendamento Oliverio 1.474, interamente soppressivo del comma 17, in sostituzione dell'emendamento Castricone 1.932.

Marco CAUSI (PD) richiama all'attenzione della presidenza gli emendamenti accantonati Fragomeli 1.2263, riferito al comma 355, e Lodolini 1.2352, riferito al comma 84.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala che gli emendamenti riferiti al comma 20 devono intendersi assorbiti dall'emendamento 1.5002 del Governo, già approvato. Con riferimento al comma 33, evidenzia che l'emendamento Crippa 1.1491 è stato assorbito dall'emendamento 1.4031 del relatore, mentre per l'emendamento Fantinati 1.1411 non è ancora stata completata la riformulazione. Segnala, inoltre, che l'emendamento Abrignani 1.2299 è stato assorbito dall'emendamento 1.4002 del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Castricone 1.932, relativo al comma 40.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 1.932.

Antonio CASTRICONE (PD) illustra l'emendamento 1.932, a sua prima firma, finalizzato a fronteggiare la grave emergenza idrogeologica riguardante il bacino del fiume Pescara, raccomandandone l'approvazione.

Bruno TABACCI (Misto-CD) esprime disappunto per il parere favorevole sull'emendamento 1.932, in considerazione del fatto che la questione dell'emergenza dovute a calamità naturali è già stata ampiamente esaminata dalla Commissione nell'ambito dell'emendamento che ha previsto un apposito fondo da destinare alle situazioni segnalate da tutte le regioni.

Generoso MELILLA (SEL) ritiene che il Governo abbia espresso un parere favore-

vole sull'emendamento in questione a causa della situazione di assoluta emergenza determinatasi in seguito alla recente esondazione del fiume Pescara.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea come, durante l'esame del provvedimento al Senato, il tema della prevenzione delle calamità naturali sia stato ampiamente discusso. Evidenzia, quindi, che il caso di specie è una situazione in cui è possibile fare prevenzione e per questo il Governo ha espresso un parere favorevole.

Guido GUIDESI (LNA) manifesta contrarietà per una situazione che potrebbe costituire un precedente preoccupante.

Paola DE MICHELI (PD) sottolinea come in Commissione vi sia stata un'ampia disponibilità da parte di tutti i parlamentari a far confluire in un unico fondo le richieste provenienti da diverse regioni, garantendo in tal modo le esigenze di tutti i territori e individuando un percorso lineare.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene tale situazione inaccettabile, giacché da parte di tutti si era convenuto di non far votare singolarmente emendamenti riferiti a determinati eventi calamitosi.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI interviene sull'emendamento Castricone 1.932, sottolineando l'importanza della realizzazione delle infrastrutture ivi indicate nel porto di Pescara, necessarie a porre rimedio ad una situazione resa difficile da interventi sbagliati effettuati 30-40 anni fa, con la costruzione di una diga foranea. Rileva che, ove non si intervenisse celermente, sarebbero necessari diversi milioni di euro solo per dragare il fondo del bacino. Suggestisce quindi di ritirare il predetto emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno indirizzato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale è competente nella realizzazione di opere che, in questo caso, non sono localistiche bensì di rilievo nazionale.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) dichiara di dissentire a livello metodologico, in quanto il Governo non può utilizzare la legge di stabilità come la cosiddetta « legge mancia », individuando determinate infrastrutture pubbliche verso le quali destinare le risorse disponibili.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che il sottosegretario LeGNINI ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento Castricone 1.932 e a trasformarlo in un ordine del giorno, chiarisce che è nell'ordine delle cose che alcuni emendamenti accantonati siano approvati, altri siano ritirati e altri ancora siano respinti.

Gianluca VACCA (M5S), con riferimento all'emendamento Castricone 1.932, rileva come gli interventi necessari nella città di Pescara non siano da individuare solo in relazione al suo porto, bensì anche con riferimento ad altre infrastrutture della città, la quale per anni è stata gestita in maniera inadeguata.

Antonio CASTRICONE (PD), accettando l'invito del rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1.932 per trasformarlo in un ordine del giorno di indirizzo al Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 49, precisa che l'emendamento Garofalo 1.3170, precedentemente accantonato, verrebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.4031 del relatore. Con riferimento poi agli emendamenti al comma 52, osserva che sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore. Con riferimento poi al comma 66, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3338 della VIII Commissione e Braga 1.800, precedentemente accantonati.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.3338 della VIII Commissione e Braga 1.800 (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore l'emendamento De Micheli 1.891 al comma 70 e l'emendamento Latronico 1.2653 al comma 73. Propone inoltre di accantonare ulteriormente gli emendamenti ai commi 74 e 75.

Guido GUIDESI (LNA) paventa che le proposte emendative ai suddetti commi 74 e 75, ove ulteriormente accantonate, potrebbero non essere poste in votazione in tempo utile.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dichiara la propria volontà di far porre in votazione tutti gli emendamenti accantonati, ove non assorbiti da emendamenti del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede che si votino subito gli emendamenti riferiti ai commi 74 e 75.

Francesco BOCCIA, *presidente*, auspica che tutte le proposte emendative non ancora esaminate e non assorbite o precluse siano poste in votazione prima del conferimento del mandato al relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che vengano votati tutti gli emendamenti accantonati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che tranne gli emendamenti assorbiti o preclusi, tutti gli altri saranno posti in votazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si impegna a far porre in votazione tutti gli emendamenti accantonati e non assorbiti o preclusi, anche se questo dovesse comportare un allungamento dei tempi dell'esame in sede referente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti riferiti ai commi 74 e 75 devono intendersi ulteriormente accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento agli emendamenti al comma 76, considera l'emendamento Capezzone 1.566 assorbito dall'emendamento del Governo 1.5022. In relazione poi al comma 83, ritiene che l'emendamento Bobba 1.492 sarebbe assorbito da un altro analogo presentato dal relatore. Con riferimento inoltre agli emendamenti riferiti al comma 84, ritiene che gli identici emendamenti Lodolini 1.2352, Locatelli 1.938, Moretti 1.937, Sbröllini 1.80, Chiarelli 1.1628, Biasotti 1.1279, Mura 1.841, Cani 1.145, Donati 1.126, Alfreider 1.363 e Locatelli 1.938 sarebbero assorbiti dalle analoghe proposte emendative del relatore. In relazione poi al comma 87, invita al ritiro, per motivi di copertura finanziaria, degli identici emendamenti 1.3332 della VIII Commissione, Fauttilli 1.1707 e Tino Iannuzzi 1.449.

Chiara BRAGA (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Tino Iannuzzi 1.449, preannunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno di indirizzo al Governo.

La Commissione respinge quindi per l'Aula gli identici emendamenti 1.332 della VIII Commissione e Fauttilli 1.707.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 118 avverte che l'emendamento Pizzolante 1.481 sarebbe assorbito dalle proposte emendative del relatore. Propone quindi l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Bobba 1.866.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Bobba 1.866 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 127, osserva che l'emendamento Gneccchi 1.967 sarebbe assorbito dalle proposte emendative del relatore. Presenta inoltre, in relazione al comma 130, una riformulazione dell'emendamento 1.3307 della XII Commissione. Sempre con riferimento al comma 130, ritiene che gli emendamenti Zampa 1.2503 e Misuraca 1.3425 sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore.

Andrea CECCONI (M5S), interviene sull'emendamento Zampa 1.2503, chiedendo che se ne chiarisca la portata.

Donata LENZI (PD) osserva che lo stesso incrementa, in una qualche misura, le risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinate ai comuni.

Chiara SCUVERA (PD), in qualità di cofirmataria, illustra i contenuti dell'emendamento Zampa 1.2503.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 132 considera assorbito dalle proposte emendative del relatore l'emendamento Capodicasa 1.3005.

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia il ritiro dell'emendamento Capodicasa 1.3005.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che tutti gli emendamenti riferiti ai commi 133, 136, 139, 141 e 165 già accantonati sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore. Propone inoltre l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Rubinato 1.2338.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Rubinato 1.2338 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione al

comma 167, intervenendo sull'emendamento Coscia 1.633, in materia di provvidenze all'editoria, osserva che vi è un impegno del Governo a finanziare il relativo fondo nel primo semestre del 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro del predetto emendamento, confidando nel citato impegno governativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Coscia 1.633 è stato ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 132 precedentemente accantonate, dichiara che l'emendamento Capodicasa 1.3005 sarebbe assorbito da un emendamento del relatore già presentato su analoga materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Capodicasa 1.3005 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti ai commi 133, 136, 139, 141 e 165, ritiene che sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore su analoga materia.

Propone invece un ulteriore breve accantonamento della proposta emendativa Rubinato 1.2338 riferita al comma 166, che necessita di un approfondimento al fine di essere riformulata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Rubinato 1.2338 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 167 precedentemente accantonate, dichiara che sarebbero assorbiti da emendamenti presentati dal relatore sulla medesima materia gli emendamenti Pe-

luffo 1.788, Palese 1.1106 e 1.1091 e Leone 1.3229.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 130 precedentemente accantonate, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3307 della XII Commissione, purché riformulato. Al fine di riformularne sostanzialmente il contenuto, presenta l'emendamento 1.4032. Dichiara altresì che sarebbero assorbiti da sue proposte emendative già presentate sulla medesima materia gli emendamenti Zampa 1.2503 e Misuraca 1.3425.

Paola DE MICHELI (PD) ringrazia per il segnale di attenzione che viene dato dal relatore e dal Governo nella riformulazione dell'emendamento che prevede il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale che destina risorse per i minori non accompagnati.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ricorda alla Commissione la questione del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che negli emendamenti presentati dal relatore riceve un incremento di risorse molto limitato, sulla cui esigua entità chiede un supplemento di riflessione da parte del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4032 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4032 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 183 e delle relative proposte emendative precedentemente accantonate, dichiara che sarebbero assorbiti da emendamenti presentati dal relatore sulla medesima materia gli identici emendamenti Palese 1.3273, Pizzolante 1.487 e 1.483, Palese 1.3274 e Ruocco 1.1391.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene necessario che il relatore e il presidente chiariscano una volta per tutte il significato della parola « assorbito » che viene utilizzata per dichiarare in qualche modo precluse le proposte emendative precedentemente accantonate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che, sebbene non sempre gli emendamenti appena citati possano tecnicamente ritenersi preclusi o assorbiti, tuttavia gli emendamenti presentati dal relatore sono volti sostanzialmente a recepirne in tutto o in parte il contenuto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone alla Commissione di passare all'esame delle proposte emendative riferite al comma 195, precedentemente accantonate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone una riformulazione dell'emendamento Fiano 1.2164, relativo alla Fondazione sulla Shoah.

Con riferimento alle proposte emendative riferite ai commi 204, 207 e 218 precedentemente accantonate, dichiara che sarebbero assorbiti da proposte emendative presentate dal relatore su analoga materia gli emendamenti Giacomelli 1.2213, Leone 1.3147 e gli identici emendamenti 1.3278 della II Commissione e Ferranti 1.2731.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Laura CASTELLI (M5S) ricorda alla Commissione il rispetto dei principi contenuti della legge di contabilità in materia di contenuto proprio della legge di stabilità in esame e segnala che si continuano a votare emendamenti di natura microsettoriale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Castelli, stigmatizza il contenuto dell'emendamento Leone 1.3147, che reca un

finanziamento a favore dell'Orchestra di Verona.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritornando all'esame dell'emendamento Fiano 1.2164 precedentemente accantonato nella nuova formulazione, ne raccomanda l'approvazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo nuovamente sul carattere microsettoriale degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, chiede chiarimenti sul progetto Binario 21 e più in generale sul finanziamento previsto per la Fondazione memoriale per la Shoah di Milano nonché per lo stanziamento attribuito al Centro di documentazione ebraica contemporanea.

Emanuele FIANO (PD), nell'accogliere la proposta di riformulazione del relatore, segnala alla Commissione che il finanziamento contenuto nella proposta emendativa a sua prima firma è destinato a un centro di documentazione di importanza internazionale unico al mondo nel suo genere e che il rifinanziamento è destinato ad una legge dello Stato già in vigore.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.2164, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 220, propone di riformulare l'emendamento Oliverio 1.1127, identico all'emendamento 1.3378 della XIII Commissione, nel senso di sopprimere le parole da « al primo periodo » fino a « 46,5 milioni e, » e di sostituire le parole da « e per i prodotti agricoli » fino alla fine del testo con le seguenti: « e agricole ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Oliverio 1.1127, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 1.1127, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Oliverio 1.1127, come riformulato, risulta assorbito l'emendamento 1.3378 della XIII Commissione. Passando al comma 221, avverte altresì che gli identici emendamenti 1.3339 della VIII Commissione, Rigoni 1.135, e Mariani 1.896 sarebbero assorbiti a seguito a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore presentato sulla stessa materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 221, propone di riformulare l'emendamento Mariani 1.899, identico all'emendamento 1.3346 della VIII Commissione, nel senso di sopprimere le parole da: « Al fine di assicurare » fino alla fine del testo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto della proposta di riformulazione del relatore, ritira il proprio emendamento 1.899.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.3346 della VIII Commissione si intende respinto per l'Aula.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 248, propone di riformulare l'emendamento Braga 1.823, identico all'emendamento 1.3372 della VIII Commissione, nel senso di aggiungere dopo le parole da: « sono destinate » la seguente: « prioritariamente ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere testè espresso, nel senso di esprimersi favorevolmente sul testo degli emendamenti in questione, così come formulati dai presentatori.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente di non poter accedere all'invito del deputato Zolezzi, dato che l'eventuale approvazione degli identici emendamenti 1.3372 della VIII Commissione e Braga 1.823, ove non riformulati nel senso indicato, comporterebbe problemi nel rapporto con l'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto la norma di cui al comma 248.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) chiede al relatore di chiarire meglio il significato delle sue dichiarazioni.

Alessandro BRATTI (PD), nel sottolineare che la problematica della prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio costituisce ormai una vera priorità nazionale, ritiene che il tema dei rapporti fra i due rami del Parlamento non possa costituire ostacolo per l'approvazione degli emendamenti in questione, nel loro testo originario o, tutt'al più, nel testo riformulato proposto dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bratti, ritiene che introdurre una finalizzazione alla utilizzazione delle risorse di cui al comma 248 non possa e non debba costituire motivo di alcun conflitto con il Senato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur condividendo le ragioni che sono alla base della presentazione delle proposte emendative in questione, ritiene che ove si fosse voluto introdurre una nuova finalizzazione delle risorse di cui al comma 248, la strada corretta sarebbe dovuta essere quella di una modifica della disposizione

di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 e non del comma 248 del provvedimento in esame.

Giovanni PAGLIA (SEL), verificate le finalità del Fondo di cui al richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, ritiene che non vi sia alcuna contraddizione fra quella norma e le proposte emendative in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) giudica favorevolmente la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 1.3372 della VIII Commissione e Braga 1.823.

Chiara BRAGA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.823 avanzata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Braga 1.823, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Braga 1.823 (*Nuova formulazione*), risulta assorbito l'emendamento 1.3372 della VIII Commissione. Passando, quindi, al comma 249, avverte che gli identici emendamenti Vignali 1.2956 e Bruno Bossio 1.2436 sarebbero assorbiti da un emendamento del relatore sulla stessa materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 260, si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio MISIANI (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.55, sottolineando che esso mira a dare applicazione ad una sentenza che ha fatto chiarezza in tema di affidamento dei lavori per la fornitura degli scontrini del Lotto.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), preliminarmente denuncia il fatto che gli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229, che riproducono il testo di emendamenti dichiarati inammissibili al Senato, dopo essere stati dichiarati inammissibili dal presidente della Commissione nella seduta del 10 dicembre scorso, sono stati inspiegabilmente riammessi in seguito. Quanto al contenuto dei medesimi emendamenti, rileva che gli stessi intervengono negativamente su una questione delicata, che riguarda lo svolgimento di complesse attività tradizionalmente svolte dal Poligrafico dello Stato. Preannuncia quindi il voto contrario sugli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229.

Paola DE MICHELI (PD) manifesta la disponibilità a ritirare l'emendamento a sua firma 1.1229, a condizione che il Governo si impegni a convocare in tempi brevissimi un tavolo tecnico, con la partecipazione dei rappresentanti delle aziende e dei lavoratori coinvolti, al fine di trovare rapidamente una soluzione positiva alla questione oggetto della propria proposta emendativa.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che un'iniziativa del Governo, nei termini indicati dalla collega De Micheli, costituisca la soluzione migliore per la questione in esame.

Antonio MISIANI (PD), nel ribadire le finalità della proposta emendativa, a sua prima firma 1.55, chiede al Governo di esprimersi con chiarezza sul percorso indicato dalla collega De Micheli.

Il viceministro Stefano FASSINA conviene, anzitutto, sulla delicatezza della questione oggetto delle proposte emendative in esame. Rileva inoltre, che la ricostruzione della vicenda prospettata dal deputato Di Gioia è veritiera, ma, al tempo stesso, incompleta. Giudicando, tuttavia, positivamente la proposta avanzata dalla deputata De Micheli, si impegna formalmente a convocare entro il prossimo mese

di gennaio un incontro fra le parti presso il Ministero dell'economia, al fine di risolvere le pendenze in corso e di scongiurare ogni rischio di conseguenze negative per i lavoratori coinvolti.

Guido GUIDESI (LNA) auspica che i presentatori degli emendamenti in esame insistano per la loro votazione, al fine di fare chiarezza in modo definitivo sulla vicenda.

Paola DE MICHELI (PD), alla luce degli impegni assunti dal viceministro Fassina, ritira l'emendamento a sua firma 1.1229.

Antonio MISIANI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.55, formulando un vivo auspicio che, anche grazie all'impegno del viceministro Fassina, la questione possa risolversi positivamente in tempi rapidissimi.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ringrazia i colleghi De Micheli e Misiani per la sensibilità dimostrata, auspicando che l'iniziativa annunciata dal viceministro Fassina possa concludersi positivamente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, relativamente al comma 265, avverte che gli identici emendamenti 1.3310 della IV Commissione e Rossi 1.1725 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.5020 del relatore. Avverte altresì, con riferimento al successivo comma 282, che l'emendamento Pagano 1.153 e gli identici emendamenti Crimi 1.2886 e Prativiera 1.2570 devono sarebbero assorbiti da un emendamento del relatore sulla stessa materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 284, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cecconi 1.1236.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al relatore chiarimenti in merito al parere testé espresso sull'emendamento, a sua prima firma, 1.1236.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma il parere già espresso sull'emendamento Cecconi 1.1236.

Donata LENZI (PD) fornisce alcune precisazioni sulle ragioni che hanno indotto il relatore a chiedere il ritiro dell'emendamento Cecconi 1.1236.

Andrea CECCONI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1236.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.1236.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che gli identici emendamenti 1.3402 della I Commissione e 1.2052 Fiano, relativi al comma 305, risultano assorbiti dall'emendamento 1.5026 del Governo. In relazione al comma 308, avverte che l'emendamento Aiello 1.2926 risulta assorbito dall'emendamento 1.5010 del Governo. In relazione al comma 309, fa presente che risultano assorbiti gli emendamenti Laffranco 1.1129 e Fiano 1.2126. Fa altresì presente che è in corso di elaborazione una riformulazione dell'emendamento Fiano 1.2129, identico all'emendamento 1.3407 della I Commissione. Esprime infine parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3408 della I Commissione e Fiano 1.2131.

Il sottosegretario Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) sottoscrive l'emendamento Fiano 1.2131.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.3408 della I Commissione e Fiano 1.2131 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fiano 1.2056, riferito al comma 310 e precedentemente accantonato, risulta ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, avverte che risultano assorbiti tutti gli emendamenti accantonati, relativi ai commi 312, 317 e 321. Rileva inoltre che l'emendamento De Micheli 1.2183, relativo al comma 326, risulta assorbito da un emendamento approvato di contenuto analogo.

Propone quindi di riformulare l'emendamento Fiano 1.2129, identico all'emendamento 1.3407 della I Commissione, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.2129, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.3407 della I Commissione risulta pertanto assorbito.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva l'opportunità di procedere all'esame delle proposte emendative riferite al comma 439, unitamente all'emendamento del relatore riferito alla stessa materia. Fa presente altresì che tutti gli emendamenti accantonati relativi ai commi 442, 450, 476, 477, 480 e 489 risultano assorbiti o preclusi da emendamenti precedentemente approvati. In relazione al comma 355, fa presente di essere ancora in attesa di una proposta di riformulazione da parte del Governo dell'emendamento Fragomeli 1.2263, che tratta dell'importante questione delle gestioni associate dei comuni.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel ritenere condivisibile il contenuto dell'emendamento Fragomeli 1.2263, avverte che è imminente il perfezionamento della proposta di riformulazione.

Angelo RUGHETTI (PD), in relazione al suo emendamento 1.3424, relativo al comma 479, per la cui votazione dichiara di non insistere, invita il Governo ad affrontare con altro provvedimento la questione della cosiddetta mini rata IMU e del pagamento della TASI per gli immobili esenti dall'IMU.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) chiede chiarimenti in ordine all'assorbimento del suo emendamento 1.2247, relativo al comma 336.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che in effetti l'emendamento non risulta assorbito, ma invita comunque il presentatore al suo ritiro.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) ritira l'emendamento a sua firma 1.2247.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che risultano assorbiti tutti gli emendamenti relativi al comma 505. In relazione al comma 522, fa presente che risulta in buona parte assorbito l'emendamento Garavini 1.2385. Per la parte restante, propone una riformulazione del predetto emendamento, al fine di rendere discrezionale le agevolazioni dei comuni a favore degli iscritti all'AIRE.

Laura GARAVINI (PD) afferma la propria disponibilità alla riformulazione proposta dal relatore. Ricorda altresì che il Governo si era impegnato ad estendere l'esenzione per la prima casa anche per i residenti all'estero. Invita pertanto a provvedere quanto prima in questa direzione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla proposta di esaminare gli emendamenti relativi al comma 439, unitamente all'emendamento del relatore relativo alla stessa materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che tali emendamenti saranno comunque votati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione al comma 524, esprime parere favorevole relativamente agli identici emendamenti 1.3418 della I Commissione e Porta 1.3419, anche in considerazione del fatto che la medesima scelta è condivisa sia dalla Commissione attività produttive che dai parlamentari eletti all'estero.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva la necessità di utilizzare un breve lasso di tempo per verificare le modalità di copertura e la possibilità di una riformulazione.

Laura GARAVINI (PD), con riferimento all'emendamento 1.3419, di cui è cofirmataria, evidenzia l'alto valore simbolico dell'incremento, seppure di lieve entità, del contributo per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, alla luce dei tagli operati negli anni passati. Auspica pertanto l'approvazione delle predette proposte emendative.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Garavini 1.2385 (*vedi allegato*), riferito al comma 522 e precedentemente accantonato.

Laura GARAVINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 1.2385, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Fragomeli 1.2263 (*vedi allegato 1*), riferito al comma 355 e precedentemente accantonato.

Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti in merito alla necessità di un provvedimento di rango legislativo per disciplinare la materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che, essendo stato presentato un emendamento specifico al disegno di legge in esame, si è pensato evidentemente di intervenire con un atto legislativo.

Angelo RUGHETTI (PD) si dichiara a favore di una soluzione che prevede di demandare al Ministero competente il compito di risolvere la questione sul piano amministrativo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur ritenendo possibile un intervento in via amministrativa, ritiene che una soluzione legislativa di chiusura possa sgombrare il campo da ogni dubbio.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con il relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Fragomeli 1.2263, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Porta 1.3419, identico all'emendamento 1.3418 della X Commissione, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole in ordine alla riformulazione proposta dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Porta 1.3419, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.3418 della X Commissione si intende assorbito dall'emendamento Porta 1.3419 (*Nuova formulazione*), testè approvato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 1.1411, precedentemente accantonato e riferito al comma 33, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Mattia FANTINATI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fantinati 1.1411, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Prodanì 1.1458, Oliverio 1.1474, Russo 1.357, Franco Bordo 1.663 e Franco Bordo 1.2980, precedentemente accantonati e riferiti al comma 17.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i deputati Saltamartini, Oliverio, Palese, Mongiello intendono apporre la loro firma agli identici emendamenti in esame.

La Commissione approva gli identici emendamenti Prodanì 1.1458, Oliverio 1.1474, Russo 1.357, Franco Bordo 1.663 e Franco Bordo 1.2980 (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che le proposte emendative riferite ai commi 74 e 75 non siano state ancora esaminate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 22.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 1.4021, 1.4022, 1.4023, 1.4024, 1.4025, 1.4026, 1.4027, 1.4028, 1.4029, 1.4030, 1.4031 (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro di tutti i subemendamenti presentati al proprio emendamento 1.4031, di cui raccomanda l'approvazione, ad eccezione dei seguenti, sui quali esprime parere favorevole: Misuraca 0.1.4031.4, a condizione che sia riformulato nel senso di limitare l'autorizzazione di spesa all'anno 2014 e di ridurre l'importo a 5,4 milioni di euro annui; Currò 0.1.4031.121; Mariani 0.1.4031.13, a condizione che sia riformulato; Giacomelli 0.1.4031.8 e Scanu 0.1.4031.1.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che si svolga un'unica votazione per i subemendamenti dei quali è stato chiesto il ritiro e un'altra su quelli in relazione ai quali il relatore ha espresso parere favorevole.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Misuraca 0.1.4031.4, così come riformulato su proposta del relatore.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.4031.20, chiedendo al Governo e al relatore di riconsiderare la precedente richiesta di invito al ritiro.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dichiara la sua disponibilità a riconsiderare in senso favorevole il suo parere sul subemendamento Fantinati 0.1.4031.20.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere favorevole testè

espresso dal relatore sul subemendamento Fantinati 0.1.4031.20.

Rocco PALESE (FI-PdL) dopo aver illustrato le finalità del suo subemendamento 0.1.4031.43, chiede chiarimenti sulle motivazioni dell'avviso contrario espresso dal relatore e dal Governo sullo stesso.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), con riferimento al subemendamento Palese 0.1.4031.43, sottolinea come il problema sia costituito fundamentalmente dai tagli che determinano la chiusura delle emittenti locali private, limitando così il pluralismo dell'informazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, intervenendo sul subemendamento Palese 0.1.4031.43, osserva che nei casi in cui si sono create determinate condizioni si è potuto intervenire in taluni settori, con il necessario apporto del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI interviene sul subemendamento Palese 0.1.4031.43, dichiarando di condividere la tesi sottesa allo stesso sia da un punto di vista normativo sia con la finalità di dare una soluzione snella alle problematiche concernenti il settore della radioemittenza locale, che necessita di un finanziamento permanente e non di rifinanziamento di anno in anno. Rileva tuttavia che il predetto subemendamento necessita di una copertura finanziaria consistente, che in altri emendamenti è stata valutata in 110 milioni di euro nel triennio. Rileva poi che talvolta le risorse vengono prima finalizzate, per poi essere distolte verso altre destinazioni, citando a titolo di esempio la vicenda del cosiddetto 8 per mille del gettito IRPEF, destinato con successivi provvedimenti legislativi a finalità diverse da quelle originarie. Aggiunge poi che il gettito IVA è già destinato all'entrata del bilancio dello Stato e contabilizzato nei saldi di finanza pubblica.

Giulio MARCON (SEL), con riferimento ad una interrogazione presentata al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, rileva come il viceministro Fassina avesse impegnato il Governo a ripristinare le risorse dell'8 per mille nella legge di stabilità per l'anno 2014, chiedendo quindi che questo impegno si concretizzi con atti conseguenti. Aggiunge quindi la propria firma al subemendamento Currò 0.1.4031.121.

Federico GINATO (PD) esprime il proprio rammarico per il mancato accoglimento del suo subemendamento 0.1.4031.3, evidenziando la necessità di disporre fin da subito un aumento della tassazione nei confronti dei concessionari di giochi pubblici. Auspica comunque che la risoluzione a questo problema sia apportata attraverso il progetto di legge recante delega in materia fiscale, attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Marco CAUSI (PD) evidenzia con rammarico come il Governo non abbia voluto cogliere questa occasione per anticipare alcuni degli elementi di riforma contenuti nel disegno di legge delega in materia fiscale. In proposito segnala, in particolare, il subemendamento Ginato 0.1.4031.3, che si pone la finalità di rafforzare il regime concessorio eliminando un'ampia area grigia, che al momento non è regolamentata, costituita dai soggetti che, non essendo dotati di concessione, offrono comunque servizi di gioco. Accoglie, quindi, l'invito al ritiro formulato dal relatore in relazione al predetto subemendamento Ginato 0.1.4031.3.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) esprime amarezza nel verificare che anche nell'esame condotto alla Camera si stia riproponendo il metodo adottato nell'altro ramo del Parlamento, introducendo una serie infinita di interventi microsettoriale e localistici. Stigmatizza, al riguardo, l'assenza di una reale programmazione degli interventi di carattere economico da parte del Governo e un'assoluta mancanza di trasparenza.

Guido GUIDESI (LNA) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Latro-

nico, ribadisce come il Governo nell'attuale fase di esame del disegno di legge di stabilità stia dimostrando la mancanza di una visione programmatica e sistematica degli interventi prioritari da proporre, scegliendo al contrario di inserire nel testo del provvedimento una serie di contributi di varia natura tanto da trasformare la legge di stabilità in una sorta di « legge mancia ».

Luigi BOBBA (PD) interviene reputando contraddittoria la posizione espressa dal Governo circa il subemendamento a sua prima firma 0.1.4031.2 e auspica una riconsiderazione delle tematiche ivi proposte.

Andrea CECCONI (M5S), pur comprendendo che il Governo in questa occasione abbia deciso di non intervenire sulla disciplina della tassazione dei giochi, non volendo anticipare il contenuto previsto dal progetto di legge in materia di delega fiscale, rivendica comunque l'autonomia decisionale del Parlamento sull'aumento della tassazione nei confronti della filiera del gioco d'azzardo, rilevando come il livello dell'imposizione fiscale verso i comuni cittadini sia molto più elevato.

Rappresenta tuttavia la volontà del proprio gruppo di porre in votazione tutte le proposte emendative presentate in questa fase.

Paola DE MICHELI (PD), nel condividere le ragioni di fondo dell'intervento svolto dall'onorevole Bobba a proposito del suo emendamento, ritiene opportuno che il Governo si impegni a trovare una soluzione in tempi rapidi al fine di dare un concreto segnale di attenzione ai commercianti in relazione alla questione concernente la decorrenza della pensione di vecchiaia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, replicando alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti sulla *ratio* del proprio emendamento 1.4031, evidenzia come esso non rechi affatto interventi che rispondano a esi-

genze particolari ovvero a logiche di spartizione politica. A mero titolo esemplificativo, ricorda le misure introdotte in materia di borse di studio per gli studenti, gli interventi per le calamità naturali, le misure destinate all'emittenza locale, quelle concernenti i lavoratori precari della giustizia ovvero il tema della cooperazione internazionale. Con particolare riguardo alla questione della tassazione dei concessionari dei giochi, condivide la necessità che il Parlamento proceda rapidamente all'approvazione del progetto di legge delega in materia fiscale, attualmente all'esame del Senato. Ringrazia, quindi, il Governo e, in particolare, il Ministero dell'economia e della finanze, per lo sforzo profuso al fine di reperire risorse volte a dare una risposta concreta a problemi seri, di portata generale, pur nell'ambito degli spazi ristretti consentiti dai vincoli posti dal rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.4031 del relatore, nonché parere favorevole su quest'ultimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di procedere innanzitutto alla votazione degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Fantinati 0.1.4031.20 (*vedi allegato 1*).

Vincenzo GAROFALO (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del subemendamento Misuraca 0.1.4031.4, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva il subemendamento Misuraca 0.1.4031.4, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Stefano FASSINA, avverte che in conseguenza dell'eventuale approvazione del subemendamento Currò 0.1.4031.121, sul quale conferma il parere favorevole, si procederà ad una riformu-

lazione dell'emendamento 1.4031 del relatore, nella parte riferita alla introduzione del comma aggiuntivo 69-ter.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Currò 0.1.4031.121, Mariani 0.1.4031.13, Giacomelli 0.1.4031.8 e Scanu 0.1.4031 (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S), prima di passare alla votazione dei subemendamenti sui quali il relatore e il Governo hanno formulato un invito al ritiro ai rispettivi presentatori, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a valutare positivamente un eventuale ordine del giorno diretto a reperire ulteriori risorse necessarie a garantire il pagamento degli stipendi per i precari operanti nel settore giustizia, dal momento che quelle già stanziare sembrerebbero insufficienti.

Alessia MORANI (PD) annuncia la presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea diretto a garantire il reperimento delle risorse in favore dei lavoratori precari del settore giustizia, considerato che i 15 milioni di euro stanziati a tal fine paiono non sufficienti.

Il viceministro Stefano FASSINA, intervenendo sulla questione sollevata dalle deputate Castelli e Morani, dichiara la disponibilità del Governo a fornire i dati sui precari della giustizia e sulle risorse ad essi destinate, al fine di verificarne la congruità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di procedere a un'unica votazione per quanto riguarda i subemendamenti dei quali è stato chiesto il ritiro da parte del relatore e del rappresentante del governo, considerato anche che la maggior parte dei temi da essi trattati sono stati approfonditi nel corso del dibattito.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), dichiara, a nome del suo gruppo, di non condividere il metodo di votazione proposto dal presidente Boccia, dal momento che molti dei

subemendamenti presentati dal gruppo stesso non possono considerarsi assorbiti dall'emendamento 1.4031 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.78, Marcon 0.1.4031.60, Boccadutri 0.1.4031.59, Nardi 0.1.4031.56 e 0.1.4031.57, Guidesi 0.1.4031.47, 0.1.4031.77, 0.1.4031.50, 0.1.4031.75 e 0.1.4031.76, Prestigiacomò 0.1.4031.44 e Guidesi 0.1.4031.61.

Laura CASTELLI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Villarosa 0.1.4031.31, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere alcune parti dell'emendamento 1.4031 del relatore, ritenute in contrasto con il contenuto proprio del disegno di legge di stabilità come definito dalla legge di contabilità pubblica, facendo confluire le risorse ivi previste nel Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.1.4031.31. Respinge altresì gli identici subemendamenti Guidesi 0.1.4031.70, Catalano 0.1.4031.23 e Busto 0.1.4031.7, nonché i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.103, Marcon 0.1.4031.53 e 0.1.4031.51, Prestigiacomò 0.1.4031.45, Borghesi 0.1.4031.46, Guidesi 0.1.4031.104 e 0.1.4031.105, e il subemendamento Catalano 0.1.4031.22.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.1.4031.21, soffermandosi sulla necessità di aumentare le risorse a favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, soprattutto in considerazione dell'elevato numero dei bambini vittime della povertà nel nostro paese, pari a circa 1.700.000.

Giulio MARCON (SEL) sottoscrive il subemendamento Sorial 0.1.4031.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sorial 0.1.4031.21, Guidesi 0.1.4031.106, 0.1.4031.72 e 0.1.4031.71, Lupo

0.1.4031.28, Di Gioia 0.1.4031.15, Fedriga 0.1.4031.62, Guidesi 0.1.4031.107 e 0.1.4031.108, Terzoni 0.1.4031.6 e Latronico 0.1.4031.34.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.1.4031.35, volto a consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette, chiedendo al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il parere espresso in precedenza.

Maino MARCHI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Latronico, modificando l'invito al ritiro precedentemente formulato, esprime parere favorevole sul subemendamento Latronico 0.1.4031.35.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Latronico 0.1.4031.35 (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Segoni 0.1.4031.5, Guidesi 0.1.4031.109, Latronico 0.1.4031.36 e 0.1.4031.33, Di Gioia 0.1.4031.16, Guidesi 0.1.4031.110 e 0.1.4031.111, Fedriga 0.1.4031.63 e Guidesi 0.1.4031.112.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Baroni 0.1.4031.27, di cui è cofirmatario, con il quale si intende sopprimere la disposizione di carattere localistico e microsettoriale contenuta nel comma 126-*bis* che si intende introdurre con l'approvazione dell'emendamento 1.4031 del relatore.

Maino MARCHI (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità, in diffonimità di quanto affermato dal deputato Cecconi, conferma il giudizio positivo sulla volontà di introdurre il comma 126-*bis*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici subemendamenti Baroni 0.1.4031.27 e Guidesi 0.1.4031.113.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), con riferimento al comma 126-*bis* che si vorrebbe introdurre, contesta la destinazione ad un unico soggetto delle risorse recate dalla medesima norma. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento soppressivo 0.1.4031.40, che consente di riversare le indicate risorse a favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il viceministro Stefano FASSINA, in risposta al deputato Sorial, fa presente che la disposizione da lui contestata è frutto di una ponderata valutazione sull'importanza delle attività svolte dall'istituto beneficiario. Assicura, tuttavia, che il Governo opererà affinché, anche prima della prossima legge di stabilità, sia possibile destinare risorse maggiori al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, i subemendamenti Sorial 0.1.4031.40, Guidesi 0.1.4031.114, Ciprini 0.1.4031.17, Bobba 0.1.4031.2, Guidesi 0.1.4031.115, gli identici Fedriga 0.1.4031.64 e Guidesi 0.1.4031.116, Fratoianni 0.1.4031.58 e Borghesi 0.1.4031.48.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Castelli 0.1.4031.11, sottolineando l'importanza di aumentare le risorse a favore dell'integrazione degli immigrati nei comuni sede di centri di accoglienza per i richiedenti asilo in numero pari o superiore a tremila unità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.1.4031.11 e 0.1.4031.12, Cecconi 0.1.4031.26 e Sorial 0.1.4031.39.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Lupo 0.1.4031.29, che opportunamente intende

negare l'aumento di risorse che il Governo vorrebbe destinare al Fondo AGEA per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Lupo 0.1.4031.29 e Guidesi 0.1.4031.117.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti Gagnarli 0.1.4031.130, gli identici subemendamenti Dall'Osso 0.1.4031.25 e Marcon 0.1.4031.61 e i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.118, 0.1.4031.119, 0.1.4031.73 e 0.1.4031.82.

Andrea CECCONI (M5S) nell'illustrare il subemendamento Di Vita 0.1.4031.24, segnala l'opportunità di reintrodurre, così come previsto dal testo approvato dal Senato, misure atte a garantire la tracciabilità dei generi alimentari donati agli indigenti al fine di evitare sotto il profilo della sicurezza alimentare.

Raffaello VIGNALI (NCD) non condive il subemendamento Di Vita 0.1.4031.24, ringraziando anzi il relatore di aver previsto il superamento, attraverso il suo emendamento 1.4031, del testo del Senato nella parte in cui prevedeva ingiustificatamente una serie di aggravii burocratici per lo svolgimento di un'attività rispetto alla quale non si sono mai verificati problemi per la salute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Vita 0.1.4031.24, Guidesi 0.1.4031.83, 0.1.4031.84, 0.1.4031.49, 0.1.4031.86 e 0.1.4031.87.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito al subemendamento Palese 0.1.4031.43.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra il subemendamento a sua prima firma, volto a prevedere misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI dichiara la disponibilità da parte del Governo ad affrontare tempestivamente la questione oggetto del subemendamento Palese 0.1.4031.43, coinvolgendo soprattutto il viceministro Catricalà al quale è stata conferita la delega in materia di emittenza radiotelevisiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Palese 0.1.4031.43 e Marcon 0.1.4031.55.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.4031.42, ribadendo l'esigenza di dotare di maggiori risorse il Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, pur convenendo con il rilievo per cui il Fondo nazionale infanzia e adolescenza dovrebbe essere ulteriormente finanziato, rileva tuttavia come gli interventi del Governo afferenti all'area delle politiche sociali, nell'ambito del disegno di legge di stabilità in corso di esame, non si limitino al predetto Fondo. Evidenzia altresì come nel corso degli esercizi passati si sia registrato più volte il mancato finanziamento del predetto Fondo, soprattutto nella versione originaria del disegno di legge di stabilità, circostanza che non si è ripetuta nell'anno in corso.

Ribadisce, pertanto, che, pur non potendosi ritenere pienamente soddisfatti dei risultati conseguiti, non si può tuttavia trascurare l'impegno profuso dal Governo in carica nel reperimento delle risorse a sostegno di molti istituti e interventi inerenti al settore delle politiche sociali.

La Commissione respinge il subemendamento Sorial 0.1.4031.42.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.1.4031.38, ritiene poco soddisfacente la risposta fornita dal relatore, per cui negli anni passati il Fondo nazionale infanzia e adolescenza non sarebbe stato finanziato, contraria-

mente a quanto avvenuto con il disegno di stabilità in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sorial 0.1.4031.38, Marcon 0.1.4031.54 e Guidesi 0.1.4031.91 e 0.1.4031.65.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il subemendamento Castelli 0.1.4031.10, evidenziando la problematica costituita dalla prospettiva di un aumento incontrollato delle spese in relazione al prossimo semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Al riguardo, ritiene che vadano fissati dei paletti precisi e che sia opportuno utilizzare prevalentemente risorse interne.

La Commissione respinge il subemendamento Castelli 0.1.4031.10.

Giampaolo GALLI (PD) dichiara di condividere le ragioni del subemendamento Guidesi 0.1.4031.88, ritenendo inopportuno intervenire nell'ambito di un contenzioso aperto fin dal 2007 tra l'Agenzia delle entrate e le imprese attraverso una disposizione interpretativa finalizzata sostanzialmente a sostenere le ragioni della prima, risultata soccombente nei procedimenti giudiziari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.88, 0.1.4031.89, 0.1.4031.90, 0.1.4031.92 e 0.1.4031.93, Ginato 0.1.4031.3, Guidesi 0.1.4031.94, 0.1.4031.95 e 0.1.4031.96.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.1.4031.41, sottolinea l'opportunità di destinare risorse al Fondo nazionale infanzia e adolescenza piuttosto che a iniziative musicali aventi un carattere prettamente localistico.

La Commissione respinge il subemendamento Sorial 0.1.4031.41.

Laura CASTELLI (M5S) dichiara di condividere le ragioni del subemenda-

mento Guidesi 0.1.4031.97, ritenendo che sia prioritario affrontare i problemi del Paese piuttosto che finanziare singole orchestre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.97 e 0.1.4031.98.

Bruno CENSORE (PD) sottoscrive il subemendamento Bruno Bossio 0.1.4031.14 e lo ritira.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.74 e 0.1.4031.66 e Fedriga 0.1.4031.67.

Laura CASTELLI (M5S) annuncia il voto favorevole sul subemendamento Allasia 0.1.4031.68 che, oltre che al teatro San Carlo di Napoli, destina risorse a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Allasia 0.1.4031.68, Guidesi 0.1.4031.99, 0.1.4031.100 e 0.1.4031.79, Fedriga 0.1.4031.101, Bechis 0.1.4031.37, Barbanti 0.1.4031.18, Guidesi 0.1.4031.80 e 0.1.4031.81 e Ruocco 0.1.4031.52.

Bruno CENSORE (PD) invita a riconsiderare l'invito al ritiro del suo subemendamento 0.1.4031.120 formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA conferma il parere già espresso.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma l'invito al ritiro del subemendamento Censore.

Bruno CENSORE (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.4031.120.

Il viceministro Stefano FASSINA illustra la riformulazione dell'emendamento

1.4031 del relatore relativa ai capoversi 121-*bis* e 421-*bis*.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.4031.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce l'importanza di dotare di risorse finanziarie adeguate il Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

La Commissione approva l'emendamento 1.4031, così come modificato e riformulato (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa notare che vi è l'esigenza di sottoporre a votazione un emendamento considerato erroneamente assorbito nella giornata di ieri.

Si riferisce all'emendamento Lodolini 1.2352, sul quale esprime parere favorevole, subordinatamente ad una sua riformulazione.

Il sottosegretario Stefano FASSINA (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lodolini 1.2352, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si chiede se sia opportuno votare anche i subemendamenti riferiti alla proposta emendativa testé approvata. Esprime, in ogni caso, su di essi un invito al ritiro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti all'emendamento Lodolini 1.2352 si considerano respinti per l'Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) non giudica coerente considerare respinti per l'Assemblea tali proposte emendative.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando ai

suoi emendamenti, che vanno dal 1.4021 al 1.4030, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come solo per l'emendamento 1.14025 il parere sia favorevole subordinatamente ad una riformulazione. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti presentati a tali emendamenti.

Il sottosegretario Stefano FASSINA (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4024.26, ne raccomanda l'approvazione, trattando un tema delicato ed importante riguardante la bonifica delle zone di interesse di Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zolezzi 0.1.4024.26, Latronico 0.1.4024.25, Guidesi 0.1.4024.1, Pini 0.1.4024.28, Pini 0.1.4024.2, Fedriga 0.1.4024.3, Fedriga 0.1.4024.27, Allasia 0.1.4024.5, Grimoldi 0.1.4024.6, Guidesi 0.1.4024.7, Allasia 0.1.4024.8, Allasia 0.1.4024.9, Guidesi 0.1.4024.10, Guidesi 0.1.4024.11, Guidesi 0.1.4024.12, Guidesi 0.1.4024.13, Prata-viera 0.1.4024.14, Guidesi 0.1.4024.15, Allasia 0.1.4024.16, Caparini 0.1.4024.17, Guidesi 0.1.4024.18, Allasia 0.1.4024.19, Allasia 0.1.4024.20, Rondini 0.1.4024.21, Grimoldi 0.1.4024.22, Allasia 0.1.4024.23, Guidesi 0.1.4024.24.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.4024 del relatore (*vedi allegato 1*), e, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.4030.1, Guidesi 0.1.4030.2, Guidesi 0.1.4030.3, Guidesi 0.1.4030.4, Prata-viera 0.1.4030.6, Fedriga 0.1.4030.7, Prata-viera 0.1.4030.8, Brigantini 0.1.4030.9, Prata-viera Guidesi 0.1.4030.10, Pannarale 0.1.4030.5

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.4030 del relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S) fa notare che l'emendamento del relatore 1.4027 si pone in contrasto con un emendamento già approvato, precisamente il 1.1447, a prima firma Crippa. Quest'ultimo mirava a sanare una lacuna del decreto-legge in materia di *ecobonus*, approvato di recente dal Parlamento, scongiurando l'ipotesi di facilitazioni fiscali eccessive per l'acquisto di mobili per la casa e per i lavori di ristrutturazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che la modifica apportata dall'emendamento Crippa 1.1447 comprometterebbe in maniera grave il raggiungimento di taluni obiettivi del decreto-legge in materia di *ecobonus*, tra cui vi era il rilancio del settore delle aziende produttrici di mobili per la casa.

Laura CASTELLI (M5S) giudica grave che il relatore presenti un emendamento volto a superare una precedente deliberazione assunta dalla Commissione.

Raffaello VIGNALI (NCD) fa notare che l'emendamento 1.4027 del relatore appare funzionale al rilancio di un importante settore produttivo, osservando, peraltro, che talune modalità di fabbricazione dei mobili hanno importanti risvolti sul piano ambientale ed energetico. Si chiede il motivo per il quale gli esponenti del Movimento 5 stelle siano contrari, considerato che, a parole, si sono sempre schierati a favore delle imprese.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene incongruo che norme settoriali, come può essere quella in materia di detrazioni per l'acquisto di mobili, siano inserite in un provvedimento che incide su materia completamente diverse, come, per esempio, quelle ambientali: sarebbe più corretto, a suo avviso, predisporre una legge specifica sulla materia.

Paola DE MICHELI (PD) osserva che l'emendamento 1.4027 del relatore si pone a difesa del lavoro e dell'impresa, garan-

tendo lo sviluppo di un importante settore produttivo in un periodo di crisi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che le modalità convulse di esame delle proposte emendative possono indurre a qualche svista, come nel caso di specie, in cui ci si è resi conto della necessità di superare una modifica in precedenza approvata. Ritiene che, se vi sia il consenso unanime dei gruppi, si possa comunque sottoporre nuovamente a votazione l'emendamento Crippa 1.1447, osservando che anche in altre occasioni è stato necessario tornare sui propri passi, per ripartire a talune valutazioni un po' affrettate.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che in precedenza si è stati costretti a ripetere delle votazioni in presenza di errori tecnici, mentre nel caso in questione si chiede di ripetere una votazione a fronte di sopravvenute valutazioni politiche.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in considerazione delle problematiche emerse, in assenza di obiezioni, l'emendamento 1.4027 del relatore è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fedriga 0.1.4022.1 ed approva gli emendamenti del relatore 1.4022 e 1.4029 (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sul subemendamento 0.1.4028.1, di cui è cofirmatario, ritiene che con l'emendamento 1.4028 del relatore si stia dando al Paese un pessimo segnale.

Andrea CECCONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Guidesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fedriga 0.1.4028.1 ed approva l'emendamento 1.4028 del relatore (*vedi allegato 1*). La Commissione respinge, inoltre, il subemendamento Guidesi 01.4021.1 ed approva

l'emendamento 1.4021 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione quindi, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.4026 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.4023.5, 0.1.4023.4, 0.1.4023.2, 0.1.4023.1 e 0.1.4023.3. La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.4023 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4025.1.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.4025.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.1.4025.10, Borghesi 0.1.4025.5, 0.1.4025.4, 0.1.4025.6, 0.1.4025.7, 0.1.4025.8, 0.1.4025.2 0.1.4025.3 e 0.1.4025.9, mentre approva l'emendamento 1.4025 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, riprende l'esame degli emendamenti in precedenza accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, presenta l'emendamento 1.4033 del relatore che sostanzialmente riformula gli identici emendamenti Guidesi 1.2534, Mazziotti Di Celso 1.1751, Mariastella Bianchi 1.1016, Zan 1.2607 e Terzoni 1.1651, nonché l'emendamento Vallasca 1.1460, gli identici emendamenti Abrignani 1.2292 e Valiante 1.2805 e gli emendamenti 1.3319 della VIII Commissione e 1.2288 Abrignani.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime una netta contrarietà alla riformulazione presentata dal relatore che ritiene addirittura peggiorativa dell'originaria formulazione dei commi 74 e 75. Preannuncia, quindi, che voterà a favore degli identici emendamenti Guidesi 1.2534, Mazziotti Di Celso 1.1751, Mariastella Bianchi 1.1016, Zan 1.2607 e Terzoni 1.1651.

Guido GUIDESI (LNA) osserva che la riformulazione del comma 75 va incontro

alle esigenze degli enti locali. Ritenendo, tuttavia, che il tema in questione debba essere trattato da un provvedimento specifico mantiene l'emendamento 1.2534 a sua prima firma. Domanda, comunque, al relatore se intenda votare la riformulazione proposta per parti separate.

Daniele PESCO (M5S) rileva che la riformulazione proposta dal relatore agevoli in maniera evidente la società SOGEI nell'ambito del contenzioso con i comuni in merito al quale è peraltro già intervenuta una sentenza del TAR.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel sottolineare che la riformulazione l'emendamento 1.4033 del relatore è volta a risolvere in via transattiva un contenzioso tra i comuni e la SOGEI, evidenzia i pericoli che deriverebbero da un cattivo funzionamento della norma.

Andrea CECCONI (M5S) manifesta una forte contrarietà sull'emendamento 1.4033 del relatore, osservando che per effetto della norma si interviene nel corso di un contenzioso giudiziario agevolando nettamente un'azienda privata.

Guido GUIDESI (LNA) condivide il ragionamento dell'onorevole Ceconi, auspicando l'approvazione degli emendamenti che sopprimono i commi 74 e 75.

Riccardo FRACCARO (M5S) manifesta il proprio disappunto per l'evidente agevolazione che l'emendamento del relatore permette.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, ritiene non pienamente soddisfacente la riformulazione proposta, rilevando tuttavia che dalla cessazione del contenzioso deriverebbero effetti positivi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Rocco PALESE (FI-PdL) preannunciano un voto contrario sull'emendamento 1.4033 del relatore. Chiedono comunque una votazione

per parti separate, riferite rispettivamente ai commi 74 e 75.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara che i deputati del Movimento 5 Stelle, in segno di protesta contro l'approvazione dell'emendamento del relatore 1.4033, che ritengono scandaloso, abbandoneranno l'aula della Commissione, invitando i colleghi degli altri gruppi a comportarsi nello stesso modo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il voto sull'emendamento 1.4033 del relatore avrà luogo per parti separate.

La Commissione approva, con votazioni per parti separate, l'emendamento del relatore 1.4033 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento, già accantonato, Rubinato 1.338, riferito al comma 166, in materia di scuole paritarie, sollecitando il Governo ad affrontare comunque efficacemente il tema sotteso allo stesso.

Il viceministro Stefano FASSINA, condividendo la posizione espressa dal relatore e riconoscendo l'importanza della questione oggetto dell'emendamento Rubinato 1.2338, chiarisce che l'esame del disegno di legge di stabilità non è la sede appropriata ove tentare di affrontare efficacemente le questioni richiamate dal predetto emendamento.

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.2338, prende atto dello sforzo fatto da parte del relatore, e crede, anche da parte del Governo. Dichiara comunque la sua amarezza per il fatto che anche quest'anno la legge di stabilità non ha affrontato il tema delle scuole paritarie. Ricorda quindi che la sentenza n. 50 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato che le scuole pubbliche paritarie erogano prestazioni inerenti i diritti fondamentali dei destinatari. Aggiunge che queste scuole tutelano in particolare i bambini dai tre ai sei anni,

e che, dal 2009 in poi, la tutela dei diritti fondamentali dei destinatari prevista dalla citata sentenza della Corte costituzionale non si è attuata, creandosi in tal modo rilevantissimi problemi al settore delle scuole non statali.

Specifica che tali scuole sono scuole pubbliche, non scuole private, come in maniera talvolta semplicistica viene descritto. Dichiara infine di voler ritirare il predetto emendamento 1.2338 preannunciando sin d'ora la presentazione di un ordine del giorno per l'esame in Assemblea, che auspica possa essere accolto dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Rubinato 1.2338 si intende respinto per l'Assemblea.

Avverte inoltre che, nella seduta del 16 dicembre 2013, sono stati approvati gli identici emendamenti De Micheli 1.2183, Latronico 1.2777 e Vignali 1.3119. Aggiunge che tali emendamenti, come risultato da successivi approfondimenti istruttori, necessitano di una copertura di 15 milioni di euro. Precisa che la copertura dell'emendamento è stata pertanto successivamente ricavata dal margine positivo recato dall'emendamento 1.4031 del relatore, come evidenziato dallo stesso relatore nella seduta odierna. Segnala inoltre che, nella seduta del 13 dicembre scorso, è stato approvato l'emendamento Vezzali 1.2447, che apporta modifiche all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante criteri per l'erogazione delle risorse iscritte nel fondo per lo sviluppo e la diffusione capillare delle pratiche sportive. Ricorda inoltre che la citata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 23 del 31 ottobre 2013 n. 254. Ritiene quindi che tutto ciò considerato, la deliberazione debba quindi intendersi annullata per evitare una evidente incoerenza del testo.

Ricorda altresì che nella seduta anti-meridiana di oggi è stato approvato il subemendamento Francesco Sanna 0.1.5029.1, riferito all'emendamento del Governo 1.5029, che reca modifiche allo Statuto della Regione Sardegna, recependo

l'intesa tra lo Stato e la Regione medesima. Poiché il subemendamento modifica il contenuto dell'intesa tra Governo e Regione Sardegna, quale risultante dalla documentazione prodotta dal Governo nella seduta di ieri, la deliberazione relativa al citato emendamento deve intendersi conseguentemente annullata.

Ricorda infine che nella seduta di ieri è stato approvato l'emendamento 1.2119 (*Nuova formulazione*) in materia di cumulo di trattamenti pensionistici ed economici. A tal proposito, segnala la necessità, al comma 326-*bis*, terzo periodo, dopo la parola contratti, di aggiungere le seguenti « e gli incarichi », in modo da estendere l'applicazione della disposizione, oltre ai contratti anche agli incarichi, come peraltro emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

Non essendovi obiezioni, il testo si intende pertanto modificato nel senso testé indicato.

Francesco SANNA (PD) avverte che vi è un'imprecisione nello *speech* testé letto dal presidente Boccia, in quanto, in base all'articolo 10 dello Statuto speciale della regione Sardegna, si è concluso l'accordo tra il Governo e la medesima regione sul contenuto di una modifica allo stesso. Ricorda quindi come ieri, alle ore 19 circa, il Governo avesse presentato l'emendamento 1.5029 che recava appunto modifiche allo Statuto della regione Sardegna. Aggiunge quindi che allo stesso ha presentato il subemendamento 0.1.5029.1 che richiama i principi della Costituzione in maniera esplicita, per impedire che il legislatore possa un giorno intervenire in materia di prestazioni sociali in maniera impropria. Specifica quindi che la Commissione ha approvato il predetto subemendamento con il parere favorevole del Governo e che quest'ultimo si è attivato richiedendo l'intesa alla regione Sardegna la quale ha risposto nella giornata odierna alle ore 18.02, per cui il relativo procedimento di intesa tra Governo e regione Sardegna si è perfezionato. Ricorda infine che solo in questo caso la modifica dello

Statuto della regione Sardegna è « decostrutturalizzato ».

Il viceministro Stefano FASSINA conferma che è intervenuta l'intesa testé richiamata dal deputato Francesco Sanna ed esprime quindi l'avviso favorevole del Governo all'approvazione dell'emendamento 1.5029 del Governo, così come modificato dall'approvazione del subemendamento Francesco Sanna 0.1.5029.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto dalle dichiarazioni del viceministro Fassina che il Governo intende perfezionata l'intesa tra lo stesso e la regione Sardegna per la modifica dello Statuto di tale regione.

Donata LENZI (PD) interviene sull'emendamento Calabrò 1.3269, riferito al comma 381, chiedendo al Governo chiarimenti in ordine ai suoi probabili effetti finanziari che sembrano presentare problemi sotto l'aspetto della copertura finanziaria.

Il viceministro Stefano FASSINA ringrazia la deputata Lenzi per l'osservazione testé espressa in quanto era in procinto di svolgere alcune dichiarazioni in merito a taluni emendamenti tra cui l'emendamento Calabrò 1.3269.

Precisa quindi, in merito all'emendamento Calabrò 1.3269, che la disposizione approvata determina nuovi o maggiori oneri per maggiore spesa pensionistica, non quantificati e non coperti, anche di entità rilevante e con profilo crescente nel tempo. La disposizione, riferita a dipendenti del settore privato, e priva quindi di effetti compensativi in termini di minori retribuzioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, determinerebbe inoltre effetti emulativi nell'ambito del medesimo settore privato, compromettendo gli effetti della riforma pensionistica. Pertanto ritiene che sia assolutamente necessario, al comma 381-*quater*, espungere le parole « con l'applicazione al personale eccedente della società di quanto previsto

dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ».

Ricorda inoltre che nella seduta del 15 dicembre scorso è stato approvato l'emendamento Marguerettaz 1.2250, che potrebbe determinare serie conseguenze sul piano ordinamentale, dal momento che l'emendamento modifica direttamente i rapporti con le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano, incidendo indirettamente sull'autonomia statutaria delle stesse, pur in mancanza della necessaria intesa con il Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, considerato quanto evidenziato dal rappresentante del Governo riguardo agli effetti finanziari dell'emendamento Calabrò 1.3269, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ritiene che l'emendamento debba intendersi modificato nel senso indicato dal rappresentante del Governo, ossia, al comma 381-*quater*, terzo periodo, devono essere soppresse le parole: « con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ».

Inoltre, considerati i rilievi svolti dal rappresentante del Governo in merito alla rilevanza, sotto il profilo ordinamentale, degli effetti che deriverebbero dall'emendamento Marguerettaz 1.2250, ritiene che la deliberazione della Commissione sul citato emendamento, in assenza di obiezioni, debba essere annullata.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), intervenendo in relazione all'emendamento a sua firma 1.2250, chiede come possa essere superato un emendamento già approvato e osserva che il problema della lesione dell'autonomia delle regioni a statuto speciale non è stato sollevato in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2013. Sottolinea che il meccanismo di riparto disciplinato dal citato decreto-legge n. 95 del 2013 prevede che, in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale, si applichi un criterio di riparto che è stato definito

critico dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, in quanto crea sperequazioni a danno della regione Valle d'Aosta e, in misura minore, del Trentino-Alto Adige. Evidenzia che l'emendamento a sua firma 1.2250 è volto a sostituire il criterio di riparto da applicare in caso di mancato accordo tra le regioni.

Ettore ROSATO (PD), sottolineando la serietà del problema evidenziato dal collega Marguerettaz, invita il Governo ad affrontarlo in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, affermando di comprendere la problematica evidenziata dal deputato Marguerettaz, ricorda quanto sia delicata la materia dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, spesso oggetto di interventi della Corte costituzionale. Dichiarò l'intenzione del Governo di convocare un tavolo di confronto per la risoluzione del problema, anche in considerazione della volontà manifestata dalla Commissione con il proprio voto sull'emendamento 1.2250.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, augurandosi che consentano un'effettiva e rapida risoluzione del problema.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riprendendo l'esame dell'emendamento del Governo 1.5029, esprime parere favorevole su detto emendamento e sul relativo subemendamento 0.1.5029.1.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Francesco Sanna 0.1.5029.1 e l'emendamento del Governo 1.5029, come modificato dal predetto subemendamento (vedi allegato).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riprendendo l'esame dell'emendamento Bobba 1.866, accantonato nella seduta del 16 dicembre, ricorda di aver invitato il proponente al ritiro del suddetto emendamento.

Luigi BOBBA (PD) annuncia la propria intenzione di ritirare l'emendamento a propria firma 1.866, trasformandolo in un ordine del giorno, del quale illustra i principali punti.

Il viceministro Stefano FASSINA si impegna sin da ora ad accogliere l'ordine del giorno preannunciato dal deputato Bobba.

Giulio MARCON (SEL) chiede che l'emendamento Bobba 1.866 venga posto in votazione, ricordando che il suo gruppo, che ha partecipato alla redazione dell'emendamento in discussione, già aveva presentato un emendamento avente il medesimo oggetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, trasformandolo poi in ordine del giorno, su invito del presidente Boccia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, confermando quanto ricordato dal deputato Marcon, si impegna a dare adeguato seguito, anche mediante lo svolgimento di audizioni, all'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento Bobba 1.866.

Giampaolo GALLI (PD) apprezza la proposta di approfondire la questione sollevata dall'emendamento Bobba 1.866 per effettuare un'accurata disamina dei costi e dei benefici di un'imposta sulle transazioni finanziarie, pur confermando la sua netta contrarietà all'intervento normativo recato dal medesimo emendamento, così come consegnato.

Giovanni PAGLIA (SEL), in alternativa allo svolgimento di un'attività puramente conoscitiva, propone di avviare l'esame delle proposte di legge già presentate in materia.

Marco CAUSI chiede che nell'attività conoscitiva sulla materia venga coinvolta anche la VI Commissione.

Giulio MARCON (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Bobba 1.866.

Il viceministro Stefano FASSINA evidenzia che un'eventuale voto negativo sull'emendamento Bobba 1.866 potrebbe indebolire la proposta ed ostacolerebbe l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

Giulio MARCON (SEL) rinuncia alla votazione dell'emendamento Bobba 1.866.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala che la copertura finanziaria dell'emendamento 1.3282 della II Commissione, approvato dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre e volto a rideterminare il contributo unificato dovuto per i processi amministrativi, è stata giudicata carente dalla Ragioneria generale dello Stato a seguito di un esame più approfondito.

Il viceministro Stefano FASSINA conferma quanto evidenziato dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione di quanto evidenziato dal relatore e dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, annulla la votazione dell'emendamento 1.3282 della II Commissione e avverte quindi che tale votazione sarà ripetuta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.3282 della II Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito della segnalazione da parte del presentatore, appare opportuno procedere ad una modifica formale dell'emendamento Fanucci 1.1702, già approvato nella seduta del 13 dicembre scorso, volta a sopprimere il riferimento alle operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto in esso precedentemente conte-

nuto. In particolare, a seguito della modifica, il comma 1 dell'articolo 17-*bis* introdotto al decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 diventa così formulato: « I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line* anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione fiscale italiana ».

Non essendovi obiezioni, la Commissione concorda con la proposta di modifica formale illustrata dal Presidente.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottopone alla Commissione la seguente proposta di coordinamento del testo: « Al comma 306-*ter*, dopo il numero « 306-*bis* », inserire le seguenti parole: « , secondo periodo, » ».

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo testé illustrata e autorizza la presidenza della Commissione al coordinamento formale del testo.

Giulio MARCON (SEL) preannunzia, a nome del gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Paola DE MICHELI (PD) ringrazia il Presidente, i relatori ed i colleghi del gruppo del Partito Democratico per il lavoro intenso e proficuo svolto nel corso delle ultime due settimane sui provvedimenti in esame.

Dore MISURACA (NCD) si associa all'onorevole De Micheli nel sottolineare l'intenso lavoro svolto dalla Commissione e nel ringraziare il servizio prestato dagli uffici.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rivolge un sentito ringraziamento agli uffici per il costante supporto offerto nel corso dell'intera sessione di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Marchi a riferire favorevolmente sul disegno di legge di stabilità, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. La Commissione delibera inoltre di conferire il mandato al relatore Andrea Romano a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato per effetto delle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 2.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 143 del 16 dicembre 2013:

a pagina 113, seconda colonna, dopo la ventunesima riga inserire il seguente emendamento:

« Dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto infine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ».

1. 791. Guerra, Plangger, Lorenzo Guerini, Marchetti, Giulietti, Gribaudo, Scuvera, Fragomeli, Pastorino, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Fabri ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**C. 1865 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

All'emendamento 1.3440 del relatore, al comma 9-bis dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: , fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

0. 1. 3440. 7. Parrini, Fanucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto

di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *governance* ed assistenza tecnica 2014-2020.

9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma *9-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma *9-ter* del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma *9-bis* sono iscritte

corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 3440. Il Relatore.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che

si prevede contribuiscano con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

1. 4004. Il Relatore.

Al comma 133, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

1. 4008. Il Relatore.

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui al all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

1. 4011. Il Relatore.

Al comma 191, le parole: 24.631.245 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 24.331.245 euro;

Conseguentemente:

al comma 244, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 59 milioni;

al comma 285, sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 con le seguenti: a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

all'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191:

a) sopprimere la voce Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981);

b) alla riga totale sostituire la cifra: « 24.631.245 » con la seguente: « 24.331.245 ».

1. 4006. Il Relatore.

Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:

200-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: « compiti ispettivi » sono inserite le seguenti: « nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; ».

1. 4007. Il Relatore.

Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino alla fine del comma, con le seguenti: Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in

conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che prevede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

1. 4003. Il Relatore.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di

personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo ».

1. 3439. Il Relatore.

Al comma 221, lettera b), dopo le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara, aggiungere la seguente: Siena,.

1. 4017. Il Relatore.

Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:

225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2015:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2016:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

1. 4010. Il Relatore.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: « ai sensi dell'articolo 5-bis », fino a: « riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma », sono sostituite dalle seguenti: « attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento ».

1. 4016. Il Relatore.

Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « e le somme eventualmente eccedenti ad interventi » sono sostituite dalle seguenti: « nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e ».

1. 4014. Il Relatore.

All'emendamento 1.3437, del relatore, comma 395-bis sostituire le parole da: per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 31.

0. 1. 3437. 2. Misuraca.

Dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di de-

bito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1. 3437. Il Relatore.

Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:

383-bis. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

1. 4018. Il Relatore.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-*bis*. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le banche di credito coopera-

tivo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito ».

1. 4012. Il Relatore.

Al comma 486 dell'emendamento 1.4001 del relatore, dopo le parole: pagamento interbancari aggiungere le seguenti: e postali.

0. 1. 4001. 8. Bruno Bossio.

Al comma 486 dell'emendamento del 1.4001 relatore, dopo le parole: Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni.

0. 1. 4001. 15. (Nuova formulazione) Borghesi, Guidesi.

Al comma 489 dell'emendamento del 1.4001 relatore aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I comuni che applicano la tariffa di cui al comma 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

0. 1. 4001. 4. Rubinato.

Sostituire il comma 450 con il seguente: 450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.;

Conseguentemente

dopo il comma 472, aggiungere il seguente: 472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna,;

al comma 478, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione,;

sostituire il comma 486 con il seguente: 486. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.«;

al comma 487 sopprimere l'ultimo periodo; sostituire il comma 489 con il seguente: 489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui al commi 468 e 469 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

1. 4001. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: »pari a 110« sono sostituite dalle seguenti: »pari a 75«.

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede,

quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 505-*quater* e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

505-*quater*. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: »5 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »15 per cento«.

505-*quinquies*. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera *b-bis*), e 505-*bis*, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 505, lettera *b-bis*), e 505-*bis*, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17

del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

1. 4009. Il Relatore.

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-*bis*. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

522-*ter*. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-*bis*, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il

mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 522-*bis* e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

522 – *quater*. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

1.4002. (*Nuova formulazione*). Il Relatore

All'emendamento 1.5000, alla parte consequenziale, comma 123-bis, sostituire la lettera a), con la seguente: a) ai commi 4,14,19, 42, 44 e 45e le parole »entro il 31 ottobre sono abrogate«;

0.1.5000.2. Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.

Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole: », entro il 31 ottobre,« sono abrogate;

b) al comma 11, sostituire la lettera *a)* con la seguente: »*a)* assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente «;

c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti: « *19-bis.* Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione

del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

d) al comma 20, sostituire le parole: «per una durata non superiore» con le seguenti: «per una durata non inferiore»;

e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.».

1. 5000. Governo.

All'emendamento 1.5001, comma 5-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce in raccordo con le amministrazioni proponenti le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionali eventualmente necessari per la loro realizzazione.

Conseguentemente al comma 5-ter, aggiungere, infine, le parole: anche nel settore agricolo

0.1.5001.1. (Nuova formulazione) Misuraca, Vignali, Saltamartini

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 31 marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie

delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato

di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

5-ter. Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.

5-quater. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

5-quinquies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi *5-bis* e *5-quater* unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

1. 5001. Governo.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-

cembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 5002. Governo.

Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015.

60-ter. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma *2-bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

60-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente:

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2014.

alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000.

1. 5004. Governo.

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

70-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

1. 5005. Governo.

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.

95-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: »22-bis. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 aprile 1996,

n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.« ;

Conseguentemente:

al comma 97, le parole: in caso di opzione sono sostituite dalle seguenti »sui valori oggetto delle opzioni« ;

dopo il comma 119-ter, aggiungere il seguente:

119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 5006. Governo.

Al comma 123, sostituire le parole: la somma di 30 milioni di euro *con le seguenti:* una somma fino a 30 milioni di euro.

1. 5007. Governo.

Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

127-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,

dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi I e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato

derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma *127-bis* non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma *127-bis* sulla base di quanto stabilito dal comma *127-quinquies*. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma *127-bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma *127-quinquies* l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma *127-bis*.

127-quinquies. I benefici di cui al comma *127-bis* sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

127-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *127-bis* a *127-quinquies* è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma *127-quinquies* il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente:

al comma 126, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 235, le parole: « 1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 ».

dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

326-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: « , al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 ».

326-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

1. 5008. Il Governo.

Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

129-bis. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione di funzionamento del Fondo.

1. 5009. Governo.

Sostituire il comma 1332 con i seguenti:

« 132. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro

per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativa ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 132-bis a 132-sexies del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

132-bis. Il fondo sociale per occupazione e la formazione di cui, all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

132-ter. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazioni di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del predetto decreto-legge.

132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-*ter*, a pena di nullità delle medesime.

132-quinquies. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-*ter* e 132-*quater*, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

132-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui al comma 132-*sexies*, in fine, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

132-septies. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135 sono aggiunti, i seguenti periodi: « Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26 lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo ».

132-octies. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza,

anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 132-ter del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

1. 5010. Governo.

Al comma 135, lettera c), sostituire le parole: strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei *con le seguenti:* strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.

1. 5011. Governo.

Sostituire il comma 137 con il seguente:

137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute sono Incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del

1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure di cui ai richiamati commi. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al citato comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

1. 5012. Governo

Sostituire il comma 164 con il seguente:

164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016. ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 330 con il seguente:

330. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.;

al comma 331 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al primo periodo sono abrogate le parole « di competenza finanziaria e »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) al secondo periodo le parole da: « Il complesso delle spese finali » a: « ai sensi del presente comma. » sono soppresse.

dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:

332-bis. Al comma 460 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole « le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile » sono sostituite dalle seguenti « le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile ».

332-ter. Al comma 461 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 462, lettera d). ».

332-quater. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza » sono abrogate;

b) le parole « Dal 2013 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti « Nel 2013 »;

c) le parole: « media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente spesa del 2011 ».

dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:

334-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: « Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio ter-

ritorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.»

334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.

dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:

338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « nove decimi » sono sostituite dalle seguenti: « 9,19 decimi ». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. *al comma 355 all'alinea 2-quinquies, sostituire le parole: commi 2 e 6 con le seguenti: commi da 2 a 6.*

Al comma 357, capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il secondo periodo: Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.

al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: *ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in*

fine, le seguenti parole: Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma;

al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 5 è abrogato. *al comma 517, sostituire le parole:* in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *con le seguenti:*, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;

al comma 519, sostituire le parole: e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 *con le seguenti:* Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »;

al comma 521, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012. *con le seguenti:*, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà

comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

sostituire il comma 522 con i seguenti:

522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, le parole: « , per gli anni 2013 e 2014 » sono soppresse;

b) alla lettera *b*), primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014 » sono soppresse;

c) alla lettera *b*), secondo periodo, le parole: « e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro » sono soppresse;

d) alla lettera *c*), le parole: « e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014 » sono soppresse;

e) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; ».

522-*bis*. Dopo il comma 380-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, com-

prensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera *f*) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assetto o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera *d*) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

e) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *b*) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

380-*quater*. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter*, è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-*ter* del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-*ter*. ».

522-*ter*. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da

adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

1. 5013 (Nuova formulazione). Governo.

Al comma 169:

a) al primo periodo dopo le parole: « 74 » aggiungere: « e 75 »;

b) al terzo periodo, le parole: « A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 » sono sostituite dalle seguenti: « A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro e di 1,4 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75; »

Conseguentemente dopo il comma 169 aggiungere il seguente:

169-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 5014. Governo.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-*bis*. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui all'articolo 156, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis l'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della presente legge, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.»

Conseguentemente:

al comma 275, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, *con le seguenti:* Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, *alla tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.

1. 5015. Governo.

Dopo il comma 192 aggiungere i seguenti:

192-bis. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spet-

tatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione

del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui

alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

192-ter. Gli interventi di cui al comma

192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.»

1. 5016. Governo.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo, del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

1. 5018. Governo.

Dopo le parole: Al comma 265, aggiungere le seguenti: primo e.

0. 1. 5020. 1. Fiano.

Al comma 265, secondo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

1. 5020. Governo.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. L'incarico del Commissario Liquidatore del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la succes-

siva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

1. 5021. Governo.

All'emendamento 1.5022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel capoverso 288-*bis*, dopo le parole « a decorrere dal 2014 » inserire le parole « fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica » e sostituire le parole « di impegni inderogabili » con le parole « ad impegni inderogabili »;

b) sostituire il capoverso 288-*ter* con il seguente:

« 288-*ter*. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

c) sostituire il capoverso 288-*sexies* con il seguente:

«288-*sexies*. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegnazione al predetto Fondo, secondo le modalità previste al comma 288-*ter*, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.»

0. 1. 5022. 7. Il Relatore.

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

288-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto

previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

288-*ter* Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

288-*quater* Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-*bis* rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

288-*quinqüies*. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-*bis* vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-*bis*. La legge

di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

288-sexies. Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. 5022. Governo

Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:

288-bis. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « n. 196 » aggiungere le seguenti: « , per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

288-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 5023. Governo.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. » Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5024. Governo.

Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a) numero 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

1. 5025. Governo.

Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole « Comparto sicurezza », inserire le seguenti: « e del Comporto vigili del fuoco e soccorso pubblico »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro » con le seguenti: « 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro ».*

Conseguentemente dopo il comma 309 aggiungere il seguente: 309-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2015.

1. 5026. Governo.

Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:

310-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »

310-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-*bis*, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-*bis* del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

1. 5027. Governo.

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

327-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti seguenti commi:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'ar-

articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma *3-bis* non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

327-ter. All'onere di cui al comma *327-bis* valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma *327-bis* del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1. 5028. Governo.

All'emendamento 1.5029, al comma 348-bis, capoverso Art. 10, dopo le parole: lo Stato ne prevede la possibilità, può, aggiungere le parole: ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

0. 1. 5029. 1. Francesco Sanna.

Dopo il comma 338, inserire il seguente:

338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione lino ad azzerarle ».

1. 5029. Governo.

Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo.

1. 5030. Governo.

Sostituire i commi da 424 a 428 con i seguenti:

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i

debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma I versano, in una unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro la data del 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

428. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.«;

428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al

comma 424 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

428-ter. Le disposizione di cui ai commi da 424 a 428-bis si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

1. 5031. Governo.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito«.

1. 5032. Governo.

Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 del presente articolo.

1. 5033. Governo.

All'emendamento 1. 5034, dopo le parole: scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.

0. 1. 5034. 1. Misuraca, Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari

delle istituzioni scolastiche ed educative, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni situate nei territori nei quali è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui al medesimo articolo 58 comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58 comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014, individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

1. 5034. Governo.

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/

60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

1. 3338. VIII Commissione.

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

1. 800. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei, Bargerò.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 522, lettera *b*), che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183.

1. 4032. Il Relatore.

Dopo il comma 190 aggiungere i seguenti:

190-bis. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano

per la realizzazione del progetto »Binario 21« è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

190-ter. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

190-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 190-bis e 190-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

1. 2164. (Nuova formulazione) Fiano.

Al comma 220, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva aggiungere le seguenti: , inclusa quella agricola.

* **1. 1127.** (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 220, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva aggiungere le seguenti: , inclusa quella agricola.

* **1. 1481.** (Nuova formulazione) Faenzi, Parisi.

Al comma 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

1. 823. (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella

Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Bargerò.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 3408.** I Commissione.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 2131.** Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero, Carra.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al cinquanta per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. 2129. (Nuova formulazione) Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero, Carra.

Al comma 356, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: »6-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani comunica al Ministero

dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.»

1. 2263. (Nuova formulazione) Fragomeli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pellillo, Pastorino.

Al comma 522, capoverso 380, lettera b), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzati dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

1. 2385. (Nuova formulazione) Garavini, Melilla, Fedi, La Marca, Farina, Porta.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):

2014:

CP + 1.000;
CS + 1.000

2015:

CP + 3.000;
CS + 3.000;

2016:

CP + 3.000;
CS + 3.000.

- 1. 3419.** *(Nuova formulazione)* Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

33-ter. I soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

- 1. 1411.** *(Nuova formulazione)* Fantinati, Vallascas, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 1458.** Prodani, Mucci, Fantinati, Crippa, Petraroli, Della Valle, Da Villa, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 1474.** Oliverio.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 357.** Russo.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 663.** Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 2980.** Franco Bordo, Palazzotto.

All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 33-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Ministro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

- 0.1.4031.20.** Fantinati, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani, Petraroli, Della Valle, Da Villa.

All'emendamento 1.4031 del relatore, dopo il capoverso 47-bis, aggiungere il seguente:

« 47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. ».

- 0.1.4031.4.** Misuraca, Garofalo.

All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 69-bis, alinea, dopo le parole: Ripalta-Torre Calderina, aggiungere le seguenti: e Capo Milazzo e sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera ee-quinquies), aggiungere la seguente: ee-sexies) Capo Milazzo;

al comma 69-ter, sostituire le parole: dell'area marina protetta con le seguenti: delle aree marine protette.

0. 1. 4031. 121. Currò, Prestigiacomo, Misuraca, Bratti.

All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 69-ter, aggiungere in fine, i seguenti periodi: al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.»

Conseguentemente alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni :

2015: – 1000

2016: – 1000

0. 1. 4031. 35. Latronico.

All'emendamento del Relatore 1.4021, al comma 70-ter, dopo le parole: con propria delibera aggiungere le seguenti: , adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile,.

0. 1. 4031. 13. Mariani, Cenni, Giacomelli, Dallai, Giulietti, Parrini.

All'emendamento 1.4031 del relatore, al comma 204-bis sopprimere le parole: e la misura dell'agevolazione.

0. 1. 4031. 8. Giacomelli, Biffoni.

All'emendamento 1.4031 del relatore sostituire il comma 357-bis con il seguente:

357-bis. Un quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi finanziari dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito il riparto dei predetti spazi fra i singoli comuni.

0. 1. 4031. 1. Scanu.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contri-

butive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 17.

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che operano in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) ricerca e sviluppo software e hardware;

b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;

c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà industriali;

f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g) condivisione di esperienze con il territorio;

h) sostegno per l'applicazione delle idee;

i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei « makers ».

33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 49-*bis*.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

« 52-*bis.* All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità

della piattaforma logistica nazionale (PLN) digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) è aggiunta la seguente:

« *ee-quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina »;

Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 69-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

Al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: « sono utilizzate » fino alla fine del periodo con le seguenti: « possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si ren-

deranno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 70-bis, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 132 con il seguente:

132-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali ai fini del finanziamento statale può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavo-

ratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Galsini di Genova.

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti

sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

145-ter. All'articolo 2, comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento ».

145-quater. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 2-*bis* »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa

Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo. ».

Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:

146 Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

147. Le disposizioni del comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.133, le parole: « e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, » sono soppresse.

149. Dall'attuazione dei commi 146, 147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

« 162-*bis*. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della

legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77. »

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva pubblica o privata relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:

Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma..

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-sexies. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

178-septies. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-sexies.

178-octies. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 178-septies è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

178-novies. Le disposizioni dei commi 178-septies e 178-octies non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

178-*decies*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

Dopo il comma 181 inserire il seguente:

181-*bis*. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le suddette permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione ».

193-*bis*. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-*bis*. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:

207-*bis*. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra « I virtuosi italiani » di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Al comma 218, capoverso 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole: tale ultima quota sono sostituite dalle seguenti: una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente: 357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla Regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. La Regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

2014 – 15.000.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati » sono sostituite dalle seguenti: « di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, ».

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Dopo il sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica ».

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-otties, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « fino al 1° dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile

successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis del presente articolo sono inefficaci.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 100
2015: – 600;
2016: – 1.700.

Alla Tabella C, Missione: « L'Italia in Europa e nel mondo » (1), programma: « Cooperazione allo sviluppo » (2), voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 10.000

Alla tabella C, Missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione

politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi», voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 2.000

Alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

1. 4031. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-ter. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153, del 2 luglio 2013. »

1. 2352. (Nuova formulazione) Lodolini.

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-bis. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

L'anticipazione è concessa , previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013 si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 210-bis si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa , nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

1. 4021. Il Relatore.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-bis. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 4022. Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014 -2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1. 4024. Il Relatore.

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ».

522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « , regionali e locali » sono sostituite dalle seguenti: « e regionali ». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture

private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

1. 4025. Il Relatore.

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:

335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: « a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2015 ».

1. 4026. Il Relatore.

Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge l'ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L' AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza

del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

1. 4029. Il Relatore.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

1. 4030. Il Relatore.

Sostituire i commi 74 e 75 con i seguenti:

74. Fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-

legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

75. In considerazione di quanto previsto al comma 74 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applica-

zione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

1.4033. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).****C. 1865 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Sostituire le parole: 25 milioni con le parole: 100 milioni e le parole: la bonifica dell'area SIN di Brindisi con le parole: e le bonifiche di tutte le aree SIN.

0. 1. 4024. 26. Zolezzi, Terzoni, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

Apportare le seguenti modificazioni: la cifra 25 è sostituita dalla seguente 50 e dopo la parola: Brindisi aggiungere le seguenti: nonché dell'area di Val Basento.

0. 1. 4024. 25. Latronico.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Falconara Marittima.

0. 1. 4024. 1. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Sassuolo-Scandiano.

0. 1. 4024. 28. Pini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Fidenza.

0. 1. 4024. 2. Pini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN di Trieste.

0. 1. 4024. 3. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Laguna di Grado e Marano.

0. 1. 4024. 27. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cogoletto-Stoppani.

0. 1. 4024. 5. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cerro al Lambro.

0. 1. 4024. 6. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Milano-Bovisa.

0. 1. 4024. 7. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Basse di Stura (Torino).

0. 1. 4024. 8. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Emares.

0. 1. 4024. 9. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Mardimago-Ceregnano (Rovigo).

0. 1. 4024. 10. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN di Bolzano.

0. 1. 4024. 11. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Trento Nord.

0. 1. 4024. 12. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico.

0. 1. 4024. 13. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Venezia-Porto Marghera.

0. 1. 4024. 14. Prativiera, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Casal Monferrato.

0. 1. 4024. 15. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pitelli-La Spezia.

0. 1. 4024. 16. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Brescia-Caffaro.

0. 1. 4024. 17. Caparini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Sesto San Giovanni.

0. 1. 4024. 18. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Balangero.

0. 1. 4024. 19. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pieve Vergonte.

0. 1. 4024. 20. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pioltello e Rodano.

0. 1. 4024. 21. Rondini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Broni.

0. 1. 4024. 22. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Serravalle Scrivia.

0. 1. 4024. 23. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cengio e Saliceto.

0. 1. 4024. 24. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Cipe, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014-2020 per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1. 4024. Il Relatore.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla prosecuzione dei lavori relativi della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.

0. 1. 4030. 1. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla prosecuzione dei lavori relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padova-Veneto.

0. 1. 4030. 2. Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: « al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.

0. 1. 4030. 3. Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla

realizzazione del progetto « Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234 », sulla SS 9 – via Emilia.

0. 1. 4030. 4. Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 « Transpolesana » e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55.

0. 1. 4030. 6. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 – Triestina.

0. 1. 4030. 7. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 – Romea.

0. 1. 4030. 8. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 – Transpolesana.

0. 1. 4030. 9. Bragantini, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.

0. 1. 4030. 10. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì data piena attuazione all'assegnazione di 8 milioni di euro per la « SS 172 dei Trulli I stralcio funzionale » disposta per l'anno 2014 con la delibera Cipe 97/2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1,2, Art. 1, comma 208, Legge di stabilità n. 228 del 2012. Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (1.2-cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: -8.000;

CS: -8.000.

0. 1. 4030. 5. Pannarale, Nardi, Quaranta, Ragosta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento « Termoli-San Vittore », in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE 121/2001, nel rispetto della legge n. 443/2001, le risorse rinvenienti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2011, n. 111, così come modificati dall'articolo 1, comma 48 della presente legge, e confluite nel fondo di cui al comma 6, dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, sono allocate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al citato collegamento « Termoli-San Vittore », ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

1. 4030. Il Relatore.

Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le detrazioni di cui al presente comma possono essere riferite a spese superiori rispetto a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.

1. 4027. Il Relatore.

Sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

0. 1. 4022. 1. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

23-bis. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del dieci per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 4022. Il Relatore.

Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge

ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sfioramento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sfioramento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

1. 4029. Il Relatore.

Sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 2.000.

0. 1. 4028. 1. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000; a tal fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.

1. 4028. Il Relatore.

Al comma 210-bis sostituire le parole: La società EUR SpA con le parole: Qualsiasi Società Pubblica.

Conseguentemente sopprimere il comma 210-ter.

0. 1. 4021. 1. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-bis. La società EUR S.p.A. può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse Sezioni.

210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Mini-

stero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

1. 4021. Il Relatore.

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:

335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle parole: a decorrere dal 2015.

1. 4026. Il Relatore.

All'emendamento 1.4023, al primo periodo, sostituire la parola anche con la parola prioritariamente.

0. 1. 4023. 5. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, dopo le parole: delle province autonome aggiungere le parole: tenendo conto altresì della necessità di ripartire almeno il 20 per cento della quota premiale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

0. 1. 4023. 4. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2013 con le parole: A decorrere dall'anno 2013.

0. 1. 4023. 2. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, dopo le parole: Limitatamente all'anno 2013 aggiungere le parole: e 2014.

0. 1. 4023. 1. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, sostituire le parole: 0,30 per cento con le parole: 0,50 per cento.

0. 1. 4023. 3. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:

351-bis. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0.30 per cento ».

1. 4023. Il Relatore.

All'emendamento 1.4025, il comma 522-ter è sostituito dal seguente:

5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 1. 4025. 1. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 522-quater.

* **0. 1. 4025. 10.** Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 522-quater.

* **0. 1. 4025. 11.** Gutgeld.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

522-sexies. La integrazione di cui al comma 522-quinquies è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.

522-septies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.

522-octies. All'onere di cui al comma 522-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 1. 4025. 5. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 1. 4025. 4. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

0. 1. 4025. 6. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 1. 4025. 7. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: « 80 » con le parole: « 160 ». Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge n. 228/2012.

0. 1. 4025. 8. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente:

522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto.

0. 1. 4025. 2. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014.

0. 1. 4025. 3. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: « che hanno ade-

rito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

0. 1. 4025. 9. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-bis. Al comma 1, articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ».

522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « , regionali e locali » sono sostituite dalle seguenti: « e regionali ». La modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. »;

522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle

scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. ».

1. 4025. Il Relatore.

Sopprimere il comma 7-bis.

0. 1. 4031. 78. Guidesi, Borghesi.

Al comma 7-bis aggiungere dopo le parole: nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, *il seguente periodo:* In caso di licenziamento o modifiche della tipologia contrattuale del personale stabilizzato di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2017, l'impresa decade dal beneficio, con obbligo di restituzione delle quote già incassate.

0. 1. 4031. 60. Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo.

Al comma 7-bis aggiungere in fine le parole: In caso di autodichiarazioni false o dolosamente inesatte al fine di ottenere l'incentivo di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa ricompresa tra il doppio e il triplo dell'incentivo illecitamente percepito.

0. 1. 4031. 59. Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo, Marcon, Airaudo.

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

« *7-ter.* In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera *a)*, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera *b)* del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa ».

0. 1. 4031. 56. Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

« 7-ter. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa ».

0. 1. 4031. 57. Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sostituire le parole: sopprimere il comma 17 *con le seguenti:* al comma 524 *aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

0. 1. 4031. 47. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 33-bis.

0. 1. 4031. 77. Guidesi, Borghesi.

Al comma 33-bis, dopo le parole: su manifattura sostenibile *inserire le seguenti:* made in Italy.

0. 1. 4031. 50. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 33-ter.

0. 1. 4031. 75. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 33-quater.

0. 1. 4031. 76. Guidesi, Borghesi.

Al comma 33-quater aggiungere infine il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Mini-

stro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

0. 1. 4031. 20. Fantinati, Vallasca, Crippa, Mucci, Prodani, Petraroli, Della Valle, Da Villa.

All'emendamento 1.4031 al comma 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* 3 milioni di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* 10 milioni di euro;

2) *dopo le parole:* 2014 *sono inserite le seguenti:* 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 44. Prestigiacomo, Palese, Galati, Latronico, Milanato.

Sopprimere il capoverso 47-bis.

0. 1. 4031. 61. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento 1.4031 del relatore, dopo il capoverso 47-bis aggiungere il seguente:

« 47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di euro 8,5 milioni annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166 ».

0. 1. 4031. 4. Misuraca, Garofalo.

All'emendamento 1.4031 sono soppressi i commi 49-bis, 49-ter, 70, 126-bis, 136-bis, 167-bis, 207-bis e 253-bis.

Conseguentemente, le risorse ivi previste sono destinate al fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

0. 1. 4031. 31. Villarosa, Castelli, Sorial.

Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.

***0. 1. 4031. 70.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.

***0. 1. 4031. 23.** Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.

***0. 1. 4031. 7.** Busto, Zolezzi, Terzoni, Segoni, De Rosa, Daga.

Sopprimere il comma 49-bis.

0. 1. 4031. 103. Guidesi, Borghesi.

Al nuovo comma 49-bis sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina *con le seguenti:* interruzione definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

0. 1. 4031. 53. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al nuovo comma 49-bis sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina *con le seguenti:* revoca definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

0. 1. 4031. 51. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

All'emendamento 1.4031 al comma 49-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la parola:* 200 mila *è sostituita dalla seguente:* 500 mila;

2) *alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo:* per interventi da destinare comunque, nel potenziare il sistema dei trasporti in Sicilia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 161, le parole: 285 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 284.500 mila.

0. 1. 4031. 45. Prestigiacomò, Palese, Galati, Latronico, Milanato.

Al capoverso 49-bis, sopprimere le parole: per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.

0. 1. 4031. 46. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 49-ter.

0. 1. 4031. 104. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 52-bis.

0. 1. 4031. 105. Guidesi, Borghesi.

Al comma 52-bis, primo periodo, dopo le parole: logistici settoriali *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'obbligo di utilizzare, per la gestione dei dati, un formato di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

0. 1. 4031. 22. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

Sopprimere i commi 68-bis e 130-bis.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 7.000

0. 1. 4031. 21. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 68-bis.

0. 1. 4031. 106. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 68-bis sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi,.

0. 1. 4031. 72. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 68-bis sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale.

0. 1. 4031. 71. Guidesi, Borghesi.

Al comma 68-bis dell'emendamento 1.4031 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: di produzione della Sicilia orientale con le seguenti: a vocazione agrumicola;

b) al primo periodo dopo la parola: agrumi aggiungere le seguenti: ad esclusione del reimpiego in processi di digestione anaerobica.

0. 1. 4031. 28. Lupo, Sorial, Castelli.

Dopo il comma 68-bis, aggiungere il seguente:

« 68-ter. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Capitanata e della Costiera Amalfitana, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi ».

0. 1. 4031. 15. Di Gioia, Michele Bordo, Mongiello.

All'emendamento, capoverso, sopprimere i commi 69-bis e 69-ter.

0. 1. 4031. 62. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 69-bis.

0. 1. 4031. 107. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento 1.4031 del relatore, al comma 69-bis, alinea, dopo le parole: Ripalta-Torre Calderina aggiungere le seguenti: e Capo Milazzo e sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera ee-quinquies), aggiungere la seguente: ee-sexies) Capo Milazzo e al

comma 69-ter, sostituire le parole: dell'area marina protetta con le seguenti: delle aree marine protette.

0. 1. 4031. 121. Currò, Prestigiacomo, Misuraca, Bratti.

Sopprimere il comma 69-ter.

0. 1. 4031. 108. Guidesi, Borghesi.

Al comma aggiuntivo 69-ter sopprimere il primo periodo, conseguentemente le parole: di euro 300mila per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono sostituite dalle seguenti: di euro 800 mila per l'anno 2014 e 1.300 mila per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 6. Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

Al capoverso comma 69-ter aggiungere infine i seguenti periodi: Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono incrementate rispettivamente di 1,5 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 249 è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2015.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:

2015: – 1.000

2016: – 1.000

0. 1. 4031. 34. Latronico.

Al capoverso comma 69-ter aggiungere infine i seguenti periodi: Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:

2015: – 1.000

2016: – 1.000

0. 1. 4031. 35. Latronico.

Sopprimere il capoverso di modifica del comma 70.

0. 1. 4031. 5. Segoni, Zolezzi, Terzoni, Busto, De Rosa, Daga.

Sopprimere il comma 70-bis.

0. 1. 4031. 109. Guidesi, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 70-bis, dopo le parole:* per l'anno 2014 *aggiungere le seguenti:* di cui 10 milioni di euro da destinare alla Regione Basilicata per i gravi eventi alluvionali dell'anno 2013;

b) *al capoverso comma 70-ter, e 2016 aggiungere le seguenti:* di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata alla Regione Basilicata per i gravi eventi alluvionali dell'anno 2013,.

0. 1. 4031. 36. Latronico.

Apportare le seguenti modificazioni:

c) *al capoverso comma 70-bis, la cifra: 50 è sostituita dalla seguente: 25 ed aggiungere infine il seguente periodo:* Un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2013.;

d) *al capoverso comma 70-ter, le parole: finalità di cui al, sono sostituite dalle seguenti:* finalità di cui all'ultimo periodo del.

0. 1. 4031. 33. Latronico.

Al comma 70-bis le parole: 50 milioni di euro sono sostituite da: 80 milioni di Euro. Alla fine del comma 70-bis aggiungere le seguenti parole: e un importo pari a 30 milioni di euro è destinato ad interventi in conto capitale nelle zone della Regione Sardegna di cui al comma 70.

0. 1. 4031. 16. Di Gioia.

Al comma 70-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: il predetto importo è assegnato al Dipartimento della protezione civile e, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinato alle regioni interessate.

Al comma 70-bis dopo le parole: dall'anno 2009 aggiungere le seguenti: nonché

alla concessione di contributi fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili, anche per l'attività agricole.

Al comma 70-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I predetti importi sono assegnati al Dipartimento della protezione civile e, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinati alle regioni interessate.

0. 1. 4031. 13. Mariani, Cenni, Sani, Giacomelli, Dallai, Giulietti, Parrini.

Sopprimere il comma 70-ter.

0. 1. 4031. 110. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 118-bis.

0. 1. 4031. 111. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 118-bis, sostituire le parole: 6.700 euro con le seguenti: 8.000 euro.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 2 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 63. Fedriga, Pini, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 121-bis.

0. 1. 4031. 112. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 126-bis.

* **0. 1. 4031. 27.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 126-bis.

* **0. 1. 4031. 113.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 126-bis.

Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 40. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 132-bis.

0. 1. 4031. 114. Guidesi, Borghesi.

Al comma 132-bis sopprimere le parole: anche in regime di deroga.

0. 1. 4031. 17. Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Chimenti, Baldassarre, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 132-bis, aggiungere il seguente:

132-ter. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in pagamento alla data del 31 dicembre 2013, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Conseguentemente, alla tabella A, appor-tare le seguenti variazioni:

2014: – 2.300;

2015: – 3.000;

2016: – 3.000.

0. 1. 4031. 2. Bobba.

Sopprimere il comma 123-bis.

0. 1. 4031. 115. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso, sopprimere il comma 130-bis.

* **0. 1. 4031. 64.** Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 130-bis.

0. 1. 4031. 116. Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 130-bis con il seguente:

130-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 58. Fratoianni, Pellegrino, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 130-bis, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 300 mila euro.

0. 1. 4031. 48. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore a 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 1 euro l'anno 2014.

0. 1. 4031. 11. Castelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità sono assegnati 3 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 1. 4031. 12. Castelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio.

Sopprimere il comma 136-bis.

0. 1. 4031. 26. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

È soppresso il comma 136-bis.

Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazio-

nale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 39. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 139.

* **0. 1. 4031. 29.** Lupo, Sorial, Castelli.

Sopprimere le parole da: al comma 139 fino a: 10 milioni di euro.

* **0. 1. 4031. 117.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:

a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 139-ter;

b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

139-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 139-bis.

0. 1. 4031. 30. Gagnarli, Sorial, Castelli.

Sopprimere il comma 145-bis.

* **0. 1. 4031. 25.** Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Sorial.

Il capoverso comma 145-bis è soppresso.

* **0. 1. 4031. 61.** Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Sopprimere il comma 145-bis.

* **0. 1. 4031. 118.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 145-ter.

0. 1. 4031. 119. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 145-quater.

0. 1. 4031. 73. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 146.

0. 1. 4031. 82. Guidesi, Borghesi.

Al comma 146 dopo le parole: deposito e utilizzo degli alimenti, aggiungere le seguenti: nonché registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.,

0. 1. 4031. 24. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 147.

0. 1. 4031. 83. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 148.

0. 1. 4031. 84. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 162-bis.

0. 1. 4031. 49. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 165-bis.

0. 1. 4031. 86. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 167-bis.

0. 1. 4031. 87. Guidesi, Borghesi.

Il comma 167-bis è sostituito dal seguente:

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere daranno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al

10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 43. Palese, Cicu, Giammanco.

Sostituire il nuovo comma 167-bis con il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: « sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » con con le seguenti: « sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

0. 1. 4031. 55. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 167-bis, sostituire: 35 milioni con 25 milioni.

Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 42. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Al comma 167-bis, sostituire: 35 milioni con 30 milioni.

Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 38. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Al nuovo comma 167-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone av-

viene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 54. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Sopprimere le parole da: al comma 174, dopo il terzo periodo, fino a : previste dal presente comma.

0. 1. 4031. 91. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 174, sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 1.750.

0. 1. 4031. 65. Guidesi, Borghesi.

Al comma 174, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, la Presi-

denza del Consiglio può utilizzare in contingente di personale, nel numero massimo di 10 unità, tra quello che attualmente presta opera presso il dipartimento per le politiche europee.

0. 1. 4031. 10. Castelli, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

Sopprimere il comma 178-bis.

0. 1. 4031. 88. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-ter.

0. 1. 4031. 89. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-quater.

0. 1. 4031. 90. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-quinquies.

0. 1. 4031. 92. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-sexies.

0. 1. 4031. 93. Guidesi, Borghesi.

Dopo 178-sexies aggiungere i seguenti:

178-septies. A decorrere dal 1° aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura del prelievo erariale unico è determinata nel 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.

178-opties. A decorrere dal 1° aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 1110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore all'84 per cento.

178-decies. In attesa del prossimo processo di riordino della disciplina in ma-

teria di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e allo scopo di assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, dotate di concessione, offrono servizi di gioco pubblico per conto dello Stato ed imprese che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguiranno, offrono comunque servizi di gioco in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, nonché in considerazione del fatto che, in questo secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dovuta dal titolare di ciascun negozio operante sul territorio nazionale ovvero di altro suo punto di raccolta collegatovi telematicamente, è applicata su un imponibile medio forfettario di raccolta, nonché con un'aliquota stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di giugno 2014, sulla base di elementi idonei a concorrere alla relativa determinazione forniti dai competenti uffici preposti all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le medesime imprese non abbiano nel frattempo ricevuto atti di accertamento fiscale adottati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il soggetto passivo che omette in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Con il predetto decreto sono altresì stabilite le ulteriori occorrenti disposizioni di attuazione del presente comma, inclusa la definizione della data di versamento annuale dell'imposta.

0. 1. 4031. 3. Ginato.

Sopprimere il comma 181-bis.

0. 1. 4031. 94. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 193-bis.

0. 1. 4031. 95. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 204-bis.

0. 1. 4031. 96. Guidesi, Borghesi.

Concludere l'ultimo capoverso dopo la parola: Disposizione, cassando le parole successive.

0. 1. 4031. 8. Giacomelli, Biffoni.

È soppresso il comma 207-bis.

È soppresso il comma 253-bis.

Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 41. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 207-bis.

0. 1. 4031. 97. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 357-bis.

0. 1. 4031. 98. Guidesi, Borghesi.

Il comma 357-bis è sostituito dal seguente:

357-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi

finanziari dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia di intesa con la conferenza Stato Città ed autonomie locali da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito il rispetto dei predetti spazi fra i singoli comuni.

0. 1. 4031. 1. Scanu.

Al capoverso All'allegato 4, aggiungere in fine:

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa per il triennio 2012-2014 assicura l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla notifica del contratto alla Commissione Europea che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2014. Entro il medesimo termine deve essere presentato lo schema di contratto per il triennio 2015-2017, che deve essere approvato entro il 31 dicembre 2014 e deve prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione dei servizi al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto e una modifica dei servizi in relazione all'evoluzione del mercato.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole « 5 giorni a settimana » inserire le seguenti: « , salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea ».

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione del settore postale, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità Inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico, sentita l'Autorità di Regolamentazione del settore postale, interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito.

0. 1. 4031. 14. Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 253-bis.

0. 1. 4031. 74. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 358 censite bande musicali della Lombardia.

0. 1. 4031. 66. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 71 censite bande musicali del Friuli Venezia Giulia.

0. 1. 4031. 67. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.

0. 1. 4031. 68. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutti i gruppi folkloristici rappresentativi dell'identità culturale del territorio.

0. 1. 4031. 99. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Al capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le orchestre e teatri lirici del Nord Italia.

0. 1. 4031. 100. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Sopprimere il comma 282-bis.

0. 1. 4031. 79. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso, sopprimere il comma 317-bis.

0. 1. 4031. 101. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica delle idoneità, sono inquadrati » sono sostituite dalle seguenti: « di verifica dell'idoneità, sono inquadrati rispetto alla dotazione organica dell'ente ».

0. 1. 4031. 37. Bechis, Rizzetto, Ciprini, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 391-bis sopprimere le parole: se il cliente è soggetto diverso da persona fisica,.

0. 1. 4031. 18. Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Villarosa, Alberti, Pesco, Sorial, Castelli.

Sopprimere 11 comma 421-bis.

0. 1. 4031. 80. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 421-ter.

0. 1. 4031. 81. Guidesi, Borghesi.

Al comma 421-quater eliminare dalle parole: a cui fino a dilazione.

0. 1. 4031. 52. Ruocco, Pesco.

Al comma 310, sopprimere le parole da: possono fino alle seguenti: forze armate.

0. 1. 4031. 120. Censore, Bruno Bossio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste dal comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento

dell'Unione Europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi, il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore, il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 17.

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo econo-

mico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo *software* e *hardware* e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma *33-bis* che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici. Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) ricerca e sviluppo *software* e *hardware*;

b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;

e) creazione di comunità *on-line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà industriali;

f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g) condivisione di esperienze con il territorio;

h) sostegno per l'applicazione delle idee;

i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei *makers*.

33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione dei commi *33-bis* e *33-ter*.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

39-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzare, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: « Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di

trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 234, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6

dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) è aggiunta la seguente:

ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

69-ter. Al fine di garantire la più rapida istituzione dell'area marina protetta di cui al comma *69-bis* è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al fine di garantire l'istituzione di aree marine protette di cui al comma 1, lettere *h* e *p*), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

Al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: sono utilizzate fino alla fine del periodo con le seguenti: possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari

a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *70-bis*, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL ONLUS, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 132 con il seguente:

132-*bis*. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-*bis*. All'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 marzo 2013. ».

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-*bis*. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

136-*bis*. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Galslini di Genova.

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

145-*bis*. I commi 89, 90, 91, 92, 92-*bis*, 92-*ter*, 92-*quater* e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

145-*ter*. All'articolo 2, comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stabilita allo 0.30 per cento ».

145-*quater*. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera h), dopo le parole: « da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi del comma 3 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1.

Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:

146. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'ar-

ticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i predetti operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 validati da parte del Ministero della salute.

147. Le disposizioni di cui al comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa » sono soppresse.

149. Dall'attuazione dei commi 146, 147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

162-*bis*. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente;

165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. È incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva totale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento di tali attività si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-bis. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

178-ter. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-bis.

178-quater. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

178-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 178-ter e 178-quater non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

178-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

Dopo il comma 181 inserire il seguente:

181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le suddette permutate riguardanti

nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

193-bis. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356 alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 317 del 1991, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:

207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra « I Virtuosi Italiani » di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole: tale ultima quota

sono sostituite dalle seguenti: una quota pari a 7.5 milioni di euro del predetto importo.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. La regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

2014 – 15.000.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli È destinata la somma di I milione di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *le parole:* da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati *sono sostituite dalle seguenti:* di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze.

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. L'imposta di cui al sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, a decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, è dovuta nella misura massima di 14.000.

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-otties, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, *le parole:* fino al 1° dicembre 2012, *sono sostituite dalle seguenti:* fino al 1° dicembre 2014.

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma i devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2014, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2014, fino alla data di versamento.

421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai con-

tribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 500;

2016: – 1.500.

Alla Tabella C. Missione: L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma: Cooperazione allo sviluppo (2), voce Ministero degli affari esteri, legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 10.000.

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 2.000

Alla Tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

1. 4031. Il Relatore.